

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 65^a - 65. SITZUNG
18 - 7 - 1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58:

**«Ordinamento dei Comuni e controllo sugli
enti locali».**

pag. 3

Gesetzentwurf Nr. 58:

**«Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über
die Gebietskörperschaften».**

Seite 3

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN

AND
M. L. HUGGINS

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

1955

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

ALL RIGHTS RESERVED

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

520 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL. 733-4000

TELETYPE 733-4000

POSTAL ADDRESS: 520 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

POSTAL ADDRESS: 520 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

POSTAL ADDRESS: 520 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

Ore 9,30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (fa l'appello)

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 17.7.1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. E' stata trasmessa dalla Presidenza della Giunta Regionale la relazione e il disegno di legge riguardanti il rifinanziamento della L. R. n. 11, relativa a contributi per la costruzione di magazzini.

Riprende l'esame del *disegno di legge n. 58*: « Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti locali ».

Art. 37 - *Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti.*

E' illegittima ogni deliberazione che importi modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, ove in essa non sia fatta comunque menzione della revoca o modifica.

Emendamento della Commissione, sostitutivo dell'ultima parte: « di deliberazioni precedenti, ove in esso non sia fatta espressa menzione della revoca o modifica ».

Pongo ai voti l'art. 37 così emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 38 - *Pubblicazione delle deliberazioni.*

Ogni Comune deve avere un albo per la pub-

blicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del consiglio e della giunta soggette a controllo devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro otto giorni dalla data dell'atto, e per otto giorni consecutivi. Se il Comune consta di località sparse oppure è diviso frazioni o quartieri, il consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta Provinciale, diventano esecutivi in seguito a pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali delle deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe, deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione degli elettori del Comune perchè possano prenderne cognizione: questi durante le ore d'ufficio possono avere copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Emendamento Scotoni, Nardin, sostitutivo al secondo comma delle parole « degli elettori del Comune » con « del pubblico ».

VINANTE (P.S.I.): Sull'articolo e non sull'emendamento volevo interpellare l'Assessore. Mi sembra che qui si stabilisca la pubblicazione della delibera per estratto e il dispositivo. Non sarei perfettamente d'accordo sulla pubblicazione solo dell'estratto del dispositivo, perchè questo può essere poco chiaro e anzichè presentare i problemi deliberati o gli argomenti discussi nella loro chiarezza, fa nascere delle confusioni. Vedo che lei si preoccupa, Assessore, nel portare soltanto l'estratto, di alleggerire il lavoro del segretario comunale che non deve scrivere completamente la delibera, ma non si preoccupi eccessivamente di questo, perchè il tempo l'hanno per scrivere la delibera!

SCOTONI (P.C.I.): Deve farlo per gli atti!

VINANTE (P.S.I.): Oltre al resto, deve farlo per gli atti perchè la raccolta delle delibere è prevista, quindi fanno la copia e pubblicano la delibera intera. Vorrei chiedere, Assessore, se può essere d'accordo che anzichè pubblicare gli estratti delle delibere, sia pubblicata la delibera integrale. E' più preciso, più funzionale e più tranquillo. Farei questa richiesta.

Un altro argomenti: la pubblicazione per otto giorni. Dobbiamo tenere presente che le delibere sono lette, specialmente nei paesi rurali e di campagna, la domenica e nei giorni festivi; in otto giorni è logico che una domenica c'è, però cercherei la possibilità di includere e di portare a 10 giorni, in modo da far sì che ci siano, possibilmente, due domeniche nel tempo della pubblicazione. Non so se lei Assessore accetta o non accetta questo, non ho presentato un emendamento perchè volevo sentire le sue argomentazioni.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento al primo comma che toglie le parole «soggette a controllo», a firma Raffaelli, Vinante, Bondi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se c'è bisogno di spiegazione, si vorrebbe che tutte le delibere, sia che riguardino oggetti e soggetti al controllo o altro, siano portate a conoscenza del pubblico, per molte ragioni: perchè uno possa fare eventualmente opposizione, per la debita informazione, ecc. Sono sempre delibere che interessano la generalità dei cittadini, o qualche gruppo di cittadini, anche se sono di ordinarissima amministrazione, anche se sono quelle di pura esecuzione, di delibere assunte in precedenza, e non è un male che siano portate a conoscenza del pubblico. D'altra parte la briga per il Comune di affiggere un certo numero in più di delibere non mi pare sia tale da giustificare questa limitazione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Effettivamente lo scopo di queste disposizioni oggetto di emendamento è quello di ottenere una maggiore economia di lavoro dell'ufficio comu-

nale. Per quanto concerne la affissione, la pubblicazione delle delibere soggette a controllo soltanto, abbiamo, in base alla nuova legge, delibere di carattere interno che riguardano l'amministrazione della parte ordinaria del bilancio, cioè l'impegno della liquidazione, rispettivamente altre delibere che sono di mera esecuzione, di delibere già precedentemente entrate in vigore. Non ritengo che si debba prescrivere che tutte queste delibere di ordinaria amministrazione, o che per definizione della stessa legge sono considerate come atti interni della Giunta, siano pubblicate, e del resto presentano un interesse molto relativo. Per quanto concerne la pubblicazione per estratto, i maggiori Comuni pubblicano soltanto gli estratti contenenti i dispositivi delle delibere soggette a controllo e soggette a pubblicazione, e anche qui lo scopo è quello di ottenere una economia di carta e di lavoro.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola?

VINANTE (P.S.I.): Presento un emendamento.

PRESIDENTE: E' stato presentato anche un altro emendamento al secondo comma, da parte di Pruner, Dalsass, Brugger: « Questi durante le ore d'ufficio possono avere copia in carta semplice delle deliberazioni ».

Altro emendamento per sostituire « almeno per estratto » con « integralmente », a firma Vinante, Raffaelli, Paris.

Se nessuno prende la parola pongo ai voti il primo emendamento che riguarda le delibere soggette a controllo: respinto a maggioranza con 5 favorevoli.

PARIS (P.S.D.I.): Qui al comune non è più il caso, vedrei come dovrebbe essere prima il controllo e adesso.

PRESIDENTE: E' respinto con 5 favorevoli, 20 contrari, uno astenuto.

Emendamento sostitutivo delle parole « devono essere pubblicate almeno per estratto » con « integralmente » a firma Raffaelli, Vinante, Paris.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei ribattere un po'

le argomentazioni. Non ne ha fatte, in sostanze, argomentazioni: ha detto « per l'economia degli uffici comunali, del lavoro degli uffici comunali ». Guardi, Assessore, che lo avevo detto prima, forse lei stava parlando — la copia integrale l'ufficio comunale la deve fare comunque per la raccolta degli atti; quindi lei non dà nessun disturbo al segretario. Mi sembra strano che lei abbia queste eccessive preoccupazioni per alleggerire il lavoro del segretario in questo campo, dove la delibera deve essere comunque fatta. Ma vogliamo o non vogliamo rendere di pubblica ragione e con chiarezza, con completezza le deliberazioni del consiglio? Le deliberazioni che sono d'obbligo, che sono prese dalla Giunta? Perchè dobbiamo limitarci a pubblicare solo il dispositivo e l'estratto? Quali preoccupazioni? Non volete mica dire che da ora in avanti bisogna cercare di alleggerire eccessivamente il lavoro degli impiegati comunali? Vi vengono questi scrupoli, queste preoccupazioni! Ci sembra strano, noi dobbiamo arrivare a rendere di pubblica ragione con estrema chiarezza le decisioni del consiglio, tanto più che voi con questo progetto, avete attribuito alla Giunta delle competenze eccessive, secondo il nostro punto di vista, che sono discusse in seduta riservata; se adesso mettete anche la pubblicazione delle delibere solo nella parte dispositiva abbreviata, dove il pubblico viene a conoscenza in parte e forse male di quello che è stato deciso, vuol dire che proprio vi preoccupa il dare notizia al cittadino della vita dell'amministrazione comunale. Non credo che voi vogliate arrivare a questo, mettendovi su questa posizione non fate che confermare le nostre preoccupazioni. Quindi proprio insisterei che venisse fatta la pubblicazione integrale della delibera.

PARIS (P.S.D.I.): Chiedere, se fosse possibile, di introdurre nuovamente il concetto. Insomma le delibere, quelle non soggette a controllo, hanno più necessità sì o no di avere la parvenza di controllo da parte del pubblico? Perchè capirei che non fossero affisse quelle soggette a controllo, perchè di quelle non soggette a controllo nessuno sa niente, ognuno deve andare a vedersele in Comune e allora occorre uno lì che assista, a meno che non ne faccia copia. E allora il lavoro si moltiplica

davvero. Non capisco come si sia addivenuti a questa soluzione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.S.): C'è il secondo comma, che lei giustamente ha indicato: « La raccolta dei verbali delle deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe, deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione degli elettori del comune, perchè possano prenderne cognizione ». Quindi quegli elettori che si fanno parte diligente per esaminare l'attività degli organi comunali, possono prendere visione delle deliberazioni nella seduta del Comune e le affissioni come tali, che sono poi chiuse su uno spazio piuttosto ristretto, non possono comprendere le delibere se sono più di una pagina, non raggiungono lo scopo, o meglio raggiungono lo scopo pratico con la affissione del dispositivo. Se qualcuno ha interesse di approfondire, di vedere i dettagli della formazione della delibera, la parte narrativa ecc., può andare nell'ufficio comunale, esaminare la delibera e farsi fare delle copie. L'affissione non può praticamente avere altro compito che quello di rendere attenti che è stata presa una decisione; non credo, dato il numero delle delibere affastellate, che uno possa approfondire sull'albo la materia.

PARIS (P.S.D.I.): Questo è vero!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Se credete, precisiamo ancora al secondo comma la raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, sia quelle soggette a controllo sia quelle non soggette a controllo; quindi mi sembra che si possa lasciare al primo comma sia « soggette a controllo » sia « per estratto contenente la parte dispositiva ».

PRESIDENTE: E' stato presentato un altro emendamento al primo comma, a firma Odorizzi, Benedikter, Kapfinger, per aggiungere dopo la parola « esecutivo » la frase: « Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera sono depositati nella segreteria del Comune a disposizione degli elettori ».

Vi è poi un altro emendamento per sostituire « gli elettori » con « cittadini maggiorenni ».

VINANTE (P.S.I.): Volevo dire, signor Assessore, che è molto più difficile che un cittadino, conoscendo la mentalità dei nostri cittadini, si prenda il disturbo, e più che il disturbo di salire le scale, direi la preoccupazione di disturbare il segretario comunale o l'impiegato per farsi mettere a disposizione le delibere. Forse in città abbiamo della gente che si interessa di più e che si prende il disturbo di stare a leggere le delibere; ma nei paesi no, glielo dico anche per esperienza, perchè anche noi pubblicavamo le delibere solo per estratto, e la gente si lamentava e diceva: metteteci nelle condizioni di poterle leggere le delibere. Dicevamo, andate dal segretario e fatevi mettere a disposizione le delibere. Creda, piuttosto che arrivare a questo, si limitano a leggere il dispositivo, facendo delle critiche, forse non giustificate, perchè non hanno capito. Non si preoccupi che dello spazio ce n'è, basta che ci siano albi costruiti con le dimensioni dovute. Non facciamo dello spirito: vedo che noi pubblichiamo le delibere intere come Magnifica Comunità e la popolazione è d'accordo, anzi è molto favorevole al sistema di vederle pubblicate integralmente, preferiscono questo sistema piuttosto che andare in Comune a disturbare gli impiegati per farsi mettere a disposizione le delibere. Questa è la mentalità.

Lei, Assessore, non deve fare un provvedimento di legge secondo il suo modo di ragionare, deve comprendere che la esigenza della popolazione è un po' diversa qualche volta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: « Devono essere pubblicate integralmente » invece che « per estratto »: 7 favorevoli, 16 contrari, 7 astenuti. L'emendamento è respinto.

Adesso abbiamo da sostituire « elettori » con « cittadini maggiorenni ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Se non fosse evidente l'emendamento, dico subito che la ragione di questa sostituzione risiede nel fatto che rapporti di interesse col Comune li possono avere anche cittadini che per una qualsiasi ragione hanno perso, o temporaneamente o definitivamente, il diritto di voto. Chi non ha diritto di voto non è esonerato dal pagare le tasse; chi non ha diritto di voto, perchè

ha avuto una contravvenzione o qualche altro infortunio per cui gli viene tolto questo diritto, può essere proprietario di un immobile circa il quale la amministrazione comunale abbia deliberato qualche cosa che lo riguarda. E' comunque un cittadino al quale manca uno dei requisiti che completano i diritti del cittadino, però non è di un'altra categoria rispetto agli altri cittadini del Comune. Mi pare giusto, signor Assessore, metterli sullo stesso piano.

PRESIDENTE: C'è la proposta di sostituire « elettori », con « pubblico ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Direi « pubblico » o « cittadini », d'accordo; avevo messo « cittadini maggiorenni » per evitare che un ragazzo precoce di 12 anni andasse in Comune a chiedere la delibera e si trovasse di fronte ad un rifiuto, perchè se resta imprecisato è libero l'impiegato comunale di decidere.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V. P.): Accetto « cittadini » e non « pubblico ».

PARIS (P.S.D.I.): Se ha accettato non parlo!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V. P.): C'è un emendamento che vuole cambiare in « pubblico ». Sarei contrario a questo, perchè allora chiunque, anche un estraneo al Comune, anche, come è stato detto, un minorenni, possono prenderne visione.

Per quanto concerne l'altro emendamento, anziché « elettori », « cittadini », la questione sta nel fatto che in diverse parti della legge abbiamo introdotto il concetto di « elettori » al posto di « contribuenti ». Sarebbe augurabile che si mantenesse una certa uniformità; d'altro canto personalmente non avrei nulla in contrario ma il concetto di « cittadini » del Comune, non è tanto chiaro. Chi è un cittadino del Comune?

RAFFAELLI (P.S.I.): Al posto di « cittadino maggiorenni » troviamo un'altra dizione, non ho nulla in contrario. Per me si trattava di evitare la esclusione di colui che, non avendo diritto al voto per un fatto determinato, tuttavia nei confronti del-

l'amministrazione ha tutti i diritti. Rubo una fascina di legna e mi tolgono il diritto al voto, dopo non sono più nella condizione di rubare la fascina di legna, divento benestante, mi chiedono le imposte che non ritengo giuste, oppure deliberano di aprire una strada in un determinato luogo dove ho degli interessi. Per cui, per lo meno il diritto di andare a vedere come stanno realmente le cose, credo di averlo! Ho pagato il mio errore di cittadino non corretto perdendo il diritto al voto, ma non credo sia necessario privarmi anche del diritto di vedere quello che il Comune delibera.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Nella sostanza sarei d'accordo, ma è un concetto non chiaro quello del cittadino maggiorenne, nel senso che da un lato dovrebbero essere i residenti o meglio gli iscritti nelle liste della popolazione stabile, però questi possono anche non essere elettori. Io posso essere iscritto residente ed essere elettore in un altro Comune. Da questo punto di vista non mi sembra tanto giusto che, se per una ragione connessa ho il domicilio, il centro degli affari o degli interessi in un Comune ed ho voluto conservare l'iscrizione nelle liste elettorali dell'altro Comune, debba ciò non ostante avere il diritto di controllare gli atti comunali. Il concetto di cittadino del Comune non è sufficientemente chiaro.

SCOTONI (P.C.I.): Il signor Assessore è partito dicendo che non era d'accordo con il dire « pubblico », che piuttosto avrebbe accettato la soluzione « cittadino », poi ci ha detto che il termine non era buono e non ha spiegato precedentemente, o non ho capito bene, perchè non era d'accordo con « pubblico ». Mentre sarebbe sembrato più logico dicesse: col « pubblico » no, e col « cittadino » sì. Per me va bene « pubblico », perchè: uno compra del suolo per costruire una casa in un Comune e vuol sapere se il suolo che compra è compreso fra le aree di costruzione continua o discontinua, che cosa deve fare? deve andare a prendere il regolamento edilizio, non lo può avere perchè non è cittadino del Comune. Fa un concorso per diventare messo comunale, per avere la gestione dei servizi di nettezza urbana, il Comune non gliela dà commettendo quella che il cittadino ritiene un'ingiustizia. Costui vuole fare il ricorso, in quanto nel

regolamento c'era una certa disposizione che avrebbe dato a lui la possibilità di vincere l'appalto, di ottenere il posto. Fa ricorso al Consiglio di Stato, citando il regolamento del quale non può produrre una copia, perchè non è cittadino.

Non sarei d'accordo con « maggiorenne » perchè c'è il minore emancipato il quale ha diritto a gestire persino una attività commerciale, un negozio di verdura. C'è un regolamento di igiene, deve osservarlo e gli danno una multa se non lo fa; però non lo può avere, deve pregare qualcuno di andarlo a vedere per lui, di insegnargli e spiegargli, perchè lui non può andare. O i regolamenti valgono solo per gli elettori e abitanti di quel Comune e solo quelli devono rispettarli e prenderne cognizione? Se a me la fanno osservare e se non la osservo mi applicano una penalità e non posso neanche guardarla questa disposizione, credo che domani legittimamente, se dovessi essere punito per non avere rispettato tale disposizione, posso pensare, Signori, che la legge presuppone che il cittadino la deve conoscere! Ma se fosse scritto che la Gazzetta Ufficiale la può comperare quella determinata categoria ed altri no, non si potrebbe pretendere il rispetto di quello il quale non può neanche prenderne conoscenza!

Quindi mi pare ovvio che se uno deve rispettare delle disposizioni, di queste disposizioni sia anche possibile averne, pagando, una copia. Forse potrebbe essere tralasciato nell'emendamento proposto: « in carta libera »: a me pare ovvio che non faranno una copia in carta bollata, tanto più che si dice « pagando i diritti di segreteria », e forse anche « nelle ore d'ufficio ». E' logico e naturale che uno si rivolge all'ufficio quando gli uffici sono aperti e non quando sono chiusi. Non si può pretendere che si apra l'ufficio di notte perchè uno vuole vedere una delibera, ma insisterei sul concetto di « pubblico », che è quello della legge nazionale ed è più ampio.

PARIS (P.S.D.I.): In Italia si può risiedere in un Comune ed avere il domicilio in un altro, essere elettore in un altro Comune. Qui praticamente chi non è elettore, anche se ha tutti gli interessi là e vive costantemente là, non può prendere visione di una delibera. Quindi per me va « cittadino » o « pubblico », lasciando via « del Comune ». Per-

chè anche uno straniero può avere interessi con un Comune, e che interesse ha il Comune ad impedire che questo eventuale e potenziale acquirente non possa leggere la delibera? No, quindi « pubblico » o « cittadino », lasciando via « del Comune ».

PRUNER (P.P.T.T.): A Scotoni volevo dire che sono d'accordo con lui per quanto riguarda il ritenere la dizione « ore d'ufficio » pleonastica. Infatti il mio emendamento, lo ho fatto proprio sull'esperienza avuta in questi giorni, in base alla quale dei funzionari di segreteria di un ufficio comunale, legittimamente o illegittimamente, non lo so, rilasciano copie dei verbali o altri documenti previsti da questo comma, solo su carta da bollo da Lire 200. Questo forse servirà allo scopo di scoraggiare i cittadini nel chiedere documenti. Per questo credo che non andrebbe male introdurre, tanto per dimostrare, legge alla mano, che il costo potrebbe essere inferiore alle 200 lire, cioè gratuito.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): D'accordo con « pubblico ».

PRESIDENTE: Lei ritira l'emendamento, Raffaelli?

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì.

PRESIDENTE: C'è un altro emendamento: « Possono avere copia in carta semplice »: 33 favorevoli, 2 astenuti.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo « Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera sono depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico »: 30 favorevoli, 1 astenuto.

Art. 39 - *Messo comunale.*

Ogni Comune ha uno o più messi. Il messo deve essere maggiorenne.

Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I messi dei Comuni possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Pongo ai voti l'art. 39: 29 favorevoli.

Art. 40 - *Statistiche ed informazioni.*

I Comuni e gli enti e istituti locali di cui all'art. 44 sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni che interessano le medesime o che si riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali e ad eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla Regione o dalla Provincia.

Pongo ai voti l'art. 40: 28 favorevoli, 1 contrario.

Art. 41 - *Spese per funzioni delegate e servizi regionali e provinciali.*

L'onere delle spese per l'esercizio di funzioni delegate ai Comuni ed agli enti locali, a sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, resta a carico della Regione o della Provincia. La legge di delega regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese per i servizi nell'interesse della Regione o della Provincia sono liquidate in via forfettaria dalle rispettive Giunte su stanziamenti dei relativi bilanci concernenti l'oggetto del servizio.

La Commissione propone al secondo comma: « Le spese per i servizi nell'interesse e per conto della Regione o della Provincia ecc. ».

Pongo ai voti l'art.41 nel testo della Commissione: 28 favorevoli, 1 astenuto.

Art. 42 - *Composizione e attribuzioni della amministrazione straordinaria.*

In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione, con deliberazione della Giunta Provinciale, è affidata ad una commissione di tre membri, per i Comuni aventi più di 3.000 abitanti, e a un commissario per gli altri Comuni, scelti fra gli elettori del Comune.

Nella provincia di Bolzano, per la nomina delle amministrazioni straordinarie e per la sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, deve tenersi conto della consistenza dei gruppi linguistici quali erano rappresentati nel disciolto consiglio comunale. In ogni caso il presidente della commissione o rispettivamente il commissario unico vengono scelti fra le persone appartenenti al gruppo linguistico che nel consiglio aveva la maggioranza.

La commissione elegge nel suo seno il pre-

sidente, il quale, al pari del commissario unico, esercita le attribuzioni del Sindaco. La commissione ed il commissario unico adotta i provvedimenti di competenza della giunta comunale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal consiglio comunale entro un mese dalla sua convocazione.

SCOTONI (P.C.I.): Guardi, Assessore, credo che bisognerebbe forse dire: « in caso di scioglimento o decadenza ». Siccome abbiamo previsto la decadenza nel precedente art. 15, penso che nel caso di decadenza si debba procedere alla nomina della Commissione, altrimenti verrebbe fuori che in caso di scioglimento c'è il Commissario o la terna, e in caso di decadenza non sarebbe disciplinato da chi viene amministrato il Comune nelle more delle elezioni. Alla terz'ultima riga dice « adotta », invece andrebbe « adottano ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il caso di decadenza è già regolato dalla legge elettorale comunale.

PRESIDENTE: Adesso leggo gli emendamenti. Al termine del primo comma, emendamento sostitutivo a firma Vinante, Paris, Raffaelli, Scotoni: « una commissione di tre membri per i Comuni aventi più di 200 abitanti e fino a 5000 abitanti, o ad una commissione di 5 membri per gli altri Comuni scelti fra gli elettori del Comune ».

VINANTE (P.S.I.): Su questa materia abbiamo già parlato all'art. 17, però non è stato, penso, approfondito, e soprattutto penso che forse l'Assessore si sia preoccupato per i Comuni piccoli sotto i 200 abitanti. Allora abbiamo detto « lasciamo il commissario fino ai 200 abitanti, che la scelta forse può essere più difficile, eventualmente sopra ai 200 abitanti c'è possibilità maggiore di scelta e fino ai 5000 anche una certa consistenza sia patrimoniale sia amministrativa ». Ora abbiamo ritenuto opportuno — anche perchè pensiamo che abbia riposato bene l'Assessore e sia di maggior buon umore — di presentare questo emendamento, perchè ha una buona ragione di essere. Le amministrazioni comunali che siano di 3 mila abi-

tanti, di 3500 o di 4 mila, hanno un'importanza notevole e non possiamo pensare di creare delle amministrazioni comunali differenziate, nel senso che se hanno 3001 abitanti o se ne hanno 2999 abbiano delle ragioni e delle considerazioni diverse. Ritengo che riportare alla stessa considerazione, alla stessa valutazione, alla stessa dignità sia le grandi che le piccole amministrazioni sia un dovere nostro, lasciamo eventualmente il commissario per quei piccoli Comuni dove effettivamente si possono incontrare delle difficoltà.

La creazione delle amministrazioni con tre componenti delle commissioni è facile, e diamo la possibilità di un'amministrazione collegiale più democratica di quanto non sia il commissario. Oltre al resto bisogna tenere presente che avvicinare alcuni elementi responsabili di questa amministrazione da parte dei cittadini e da parte degli eventuali aventi diritto è molto più facile che non l'unica persona del commissario, il quale ha anche un atteggiamento un po' diverso, sapendo che lui ha la responsabilità, che lui solo ne risponde di fronte alla pubblica opinione, di fronte all'autorità tutoria. Sotto questi riflessi vorrei pregare l'Assessore di esaminare più attentamente il nostro emendamento, con la speranza che lui possa eventualmente accettare la nostra richiesta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vorrei solo dire che considero il cons. Vinante un buon difensore delle autonomie locali, quando lo è effettivamente, ma proprio in questa disposizione non sempre mi è parso che lo sia. La questione in sé e per sé è stata discussa dal Consiglio, sono state fatte presenti le ragioni per cui si ritiene che nei Comuni minori, sotto i 3000 abitanti, il Commissario sia organo individuale e non collegiale, in quanto si tratta di amministrazione straordinaria che sostituisce l'organo normale collegiale per ragioni di impossibilità di funzionamento di questo organo, impossibilità che sono state illustrate nelle diverse ipotesi; e soprattutto perchè si tratta di un periodo di tempo abbastanza ristretto in quanto è stato mantenuto nella commissione, contro la proposta di estensione, il periodo appunto di tre mesi. Quindi riterrei che la cosa sia stata discussa e già vagliata dal Consiglio: pur essen-

do perfettamente riposato, essendo andato a letto alle 22 ed essendomi alzato alle 6, non posso accogliere la richiesta.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento: 5 favorevoli, 15 contrari, 2 astenuti.

Abbiamo un altro emendamento, a firma Vinante, Paris, Scotoni, Bondi, dopo il terzo capoverso: « La Commissione resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale e comunque non oltre i tre mesi dalla nomina ».

VINANTE (P.S.I.): Normalmente succede, ed è successo, che le amministrazioni straordinarie preferiscono avere un periodo più lungo di tempo anche forse per ragioni ovvie, di poter portare a termine qualche iniziativa che hanno avviato. Però l'Assessore ha giustamente detto che l'amministrazione straordinaria deve avere una durata, brevissima, però, per quanto abbiamo previsto all'art. 16, l'amministrazione dura in carica tre mesi, e questo termine può essere superato e penso che se invece dura quattro, cinque, sei mesi, quali sono le conseguenze? Nessuna. Si è affermato che la durata è di tre mesi, però per certe ragioni si è ritenuto opportuno di prorogare e alle volte si prolunga eccessivamente mantenendo uno stato straordinario di amministrazione troppo a lungo. Per limitare a tre mesi la durata dell'amministrazione straordinaria, abbiamo ritenuto opportuno inserire a questo articolo 42, che dura in carica fino alla nomina e alla elezione del nuovo consiglio comunale, comunque non oltre i tre mesi. Con questa affermazione dobbiamo ritenere che trascorsi i tre mesi l'amministrazione deve considerarsi decaduta e si deve provvedere alla nomina di un'altra amministrazione straordinaria, e solo in questo modo possiamo avere la tranquillità che l'amministrazione porti a termine i suoi lavori entro il periodo stabilito dall'art. 16 della legge; in caso diverso si deve provvedere alla nomina di una nuova amministrazione straordinaria.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola sulla proposta? È stato presentato un emendamento all'art. 42, primo comma: « Comuni aventi più di 500 abitanti ». Metto in votazione la pro-

posta, questa di Vinante, per la nomina della commissione che non deve andare oltre ai tre mesi.

VINANTE (P.S.I.): Ma l'Assessore non ha detto se accetta o non accetta!

PRESIDENTE: Non è obbligato!

VINANTE (P.S.I.): Mi sembrava che volesse prendere la parola!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Come ha giustamente osservato Vinante, abbiamo già all'art. 16 il termine di 3 mesi, entro i quali deve procedersi a nuove elezioni. Questo termine è ordinatorio, ma certo dipende dal buon costume di applicare le leggi e soprattutto applicarle da parte di chi le ha fatte, nel mantenere questi termini. Perché stabilisce che la commissione, non il commissario, resta in carica esattamente tre mesi; poi se per una ragione qualsiasi non sia stato possibile preparare e convocare le elezioni comunali, la commissione cesserebbe dalle sue funzioni e si dovrebbe nominare una nuova commissione, rispettivamente non si potrebbe nominare e resterebbe completamente vacante questa amministrazione straordinaria. Mi sembra eccessivo.

VINANTE (P.S.I.): Penso di no!

PRESIDENTE: Scusi, Consigliere, non ha la parola e non è obbligato a rispondere. Siamo già in sede di votazione. L'emendamento è respinto con 21 contrari, 6 favorevoli, 2 astenuti.

Altro emendamento, al primo comma, per diminuire da 3000 a 500 abitanti, « Comuni aventi più di 500 abitanti », a firma Raffaelli, Paris, Bondi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Le ragioni di merito sono state già ampiamente illustrate da Vinante, in sede di illustrazione dell'emendamento che portava a 200 abitanti. La presentazione di questo nuovo emendamento vuol dire che ci rassegnaremmo anche a limitare il numero degli abitanti da 500 in su, e vuol dire ancora che insisteremo ed insistiamo perché ci sembra una richiesta fondatissima, e quindi dopo l'emendamento dei 500, ne presente-

remo uno con una cifra leggermente superiore, finchè convinceremo anche la maggioranza che è il caso di accettare questo allargamento della commissione collegiale anzichè commissariale.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola sulla proposta?

PARIS (P.S.D.I.): Sono del parere che 3000 è una cifra di abitanti ragguardevolissima per la consistenza demografica dei nostri Comuni. Stavo facendo l'elenco dei Comuni della provincia di Trento che superano i 3000 abitanti: credo che non si arrivi a 25 su 227. Poi vi è l'attività dei Comuni, che è superiore in montagna all'attività dei Comuni di pianura, in modo particolare per quelli che hanno un patrimonio boschivo e una attività turistica. Quindi per tre mesi — che poi, siccome vengono indette le elezioni entro i tre mesi e il tempo fra l'indizione e lo svolgimento delle elezioni è di 20 giorni e poi altri 20 giorni per la formazione della giunta, praticamente diventano cinque mesi — si affida la stragrande maggioranza dei Comuni in provincia di Trento e in provincia di Bolzano in mano a una persona sola. Può darsi che ci sia la necessità di compilare il bilancio. Non mi pare giusto, mi pare un numero eccessivo data la consistenza dei nostri Comuni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: respinto a maggioranza.

Ripeto la votazione: Pongo ai voti l'emendamento: 16 contrari, 7 favorevoli, 4 astenuti. E' respinto.

C'è un emendamento che porta a 800 il numero degli abitanti. Pongo ai voti l'emendamento che porta da 3000 a 800 abitanti per la nomina delle commissioni amministratrici: 7 favorevoli, 17 contrari, 4 astenuti. E' respinto.

Altro emendamento, che porta il numero da 3000 a 1000 abitanti: è respinto con 19 contrari, 6 favorevoli, 4 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 42 come risulta dagli emendamenti approvati: 20 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto.

Art. 43 - Sostituzione di eletti a speciali funzioni durante la amministrazione straordinaria.

Le amministrazioni straordinarie dei Comuni provvedono, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento del consiglio siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

La Commissione propone al primo comma: « Le amministrazioni straordinarie dei comuni possono provvedere, con nomina, ecc. ».

Pongo ai voti l'art. 43 così emendato: 26 favorevoli, 2 astenuti.

TITOLO III - DEI CONTROLLI

Art. 44 - Potere di controllo della Giunta provinciale.

La Giunta Provinciale esercita il controllo sui Comuni, sui consorzi, sulle amministrazioni frazionali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulle aziende di cura, soggiorno e turismo e sugli altri enti ed istituti locali, secondo le norme della presente legge.

Sulle aziende di cui al T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, il controllo è esercitato indirettamente mediante il controllo sugli atti del Comune. I rilievi del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, sono vincolanti per la azienda.

La Giunta Provinciale conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri enti ed istituti locali di cui al 1° comma in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tale potere alla Giunta Provinciale amministrativa in sede amministrativa o, nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, a qualsiasi altro organo amministrativo.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei chiedere all'Assessore a chi vengono eventualmente diretti i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta Provinciale. Dovrebbe essere il Tribunale di Giustizia amministrativa, però non esiste, è molto tempo che si promette la costituzione di questo Tribunale di giu-

stizia amministrativa, purtroppo non si è arrivati, ed il tempo non lo ha concesso. Penso che allora dovrebbe essere il Consiglio di Stato eventualmente, perchè in via gerarchica non c'è autorità ed allora dovrebbe essere in sede giudiziaria, ma non è detto e quindi vorrei sentire l'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il cons. Vinante evidentemente si riferisce ai ricorsi, non ai ricorsi amministrativi o cosiddetti gerarchici, ma ai ricorsi giurisdizionali. Esistono i ricorsi amministrativi e quelli giurisdizionali, certo si riferisce ai ricorsi giudiziari in quanto ricorsi amministrativi in genere avverso le deliberazioni definitive degli organi comunali non esistono. Esistono solo i ricorsi giurisdizionali. Ora, allo stato attuale della situazione giuridica nella Regione, questi ricorsi vanno diretti o al Consiglio di Stato o, con il mezzo del ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, fino alla Costituzione. Salvo i casi di cui, secondo il Testo Unico relativo, esiste una competenza giurisdizionale amministrativa della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e sono i casi tassativamente enumerati nella relativa legge; negli altri casi c'è il Consiglio di Stato, rispettivamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, salva la costituzione del Tribunale di giustizia amministrativa, previsto dall'art. 78 dello Statuto, in merito al quale esiste un disegno di legge-voto del cons. Gardella, e dove la Giunta a sua volta presenterà prossimamente un suo disegno di legge-voto.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola?

PREVE CECCON (M.S.I.): È evidente che alla Giunta Provinciale spettano i ricorsi in sede di tutela, ma mi pare che anche in altre leggi della Regione sia stato stabilito il concetto che era ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta Regionale. Ora non capisco come mai, in attesa che lo Stato legiferi in materia e costituisca questo Tribunale di giustizia amministrativa di primo grado, la Giunta Regionale non possa ammettere il ricorso gerarchico proprio per la tutela dei cittadini, perchè mi pare che sappiamo tutti quale sia la trafila, purtroppo

lunga e costosa, per adire al Consiglio di Stato. Proprio in attesa che il Governo legiferi in materia, e già abbiamo notizia che è allo studio del Parlamento anzi sarà prossima la presentazione al Parlamento di una legge sull'istituzione dei Tribunali di giustizia amministrativa, mi pare che questo concetto del ricorso gerarchico alla Giunta Regionale dovrebbe essere per lo meno accolto.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vorrei solo far presente che non è qui la sede della materia, in quanto la cosa è regolata all'art. 51. Quindi pregherei eventualmente di vedere su quell'articolo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 44: 23 favorevoli.

ART. 45 - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

Le deliberazioni del consiglio e della giunta ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, debbono essere fatte pervenire in duplice copia, a scanso di decadenza, entro quindici giorni dalla data dell'atto, alla Giunta Provinciale che ne accusa ricevuta anche restituendo una copia della deliberazione.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive qualora entro 15 giorni dal loro ricevimento la Giunta Provinciale non ne abbia deliberato e notificato l'annullamento precisandone i motivi. Le deliberazioni diventano esecutive prima che sia decorso tale termine, qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità anche in via di restituzione per ricevuta di copia della deliberazione.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 38, e dell'invio, nel termine di otto giorni, alla Giunta Provinciale. Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalla responsabilità di cui all'art. 252, secondo comma, T.U. 1934.

La Commissione propone la sostituzione del secondo comma: « Le deliberazioni soggette al con-

trollo di legittimità diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta Provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'art. 47. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive prima che sia decorso tale termine, qualora la Giunta Provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità anche in via di restituzione per ricevuta di copia della deliberazione ». E' stato presentato un emendamento a firma Scotoni, Nardin sostitutivo della prima fase del terzo comma: « In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo le deliberazioni indicate nel comma precedente possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dai 2/3 dei votanti, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 38 e dell'invio, nel termine di 8 giorni, alla Giunta Provinciale ».

Emendamento aggiuntivo Vinante, Raffaelli, Paris: « La Giunta Provinciale dà al sindaco immediata comunicazione del ricevimento delle deliberazioni ».

Emendamento aggiuntivo Raffaelli, Vinante, Paris: « Della facoltà prevista al comma precedente il consiglio e la giunta non possono valersi nel periodo che va dalla data di indizione dei comizi per le elezioni amministrative, fino alla nomina della nuova amministrazione ».

Metto in discussione l'emendamento Scotoni, Nardin al terzo comma, come preletto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo parlare su tutto l'articolo. Vorrei dire subito che forse è il caso di chiedere, e da parte della Giunta di accordare, per questo articolo un breve periodo di sospensione per poter decidere qualche cosa circa uno degli elementi contenuti e che è estremamente pericoloso e complesso da regolare, cioè l'inciso del primo comma in cui si dice « a scampo di decadenza ». L'Assessore sa, come tutti i colleghi, che questa regola della decadenza che mi sembra sia stata introdotta dalla legge del 1947 per la prima volta, ha dato luogo a

questioni controverse ed a gravi inconvenienti che si configurano in questa forma precisa: viene annullato un atto di un organo deliberante per trascuratezza o per deliberata cattiva volontà di un organo diverso da quello deliberante. In termini concreti: il consiglio comunale assume a maggioranza una determinata delibera; l'organo di esecuzione, giunta o sindaco o segretario comunale, senza che sia prevista nessuna forma di responsabilità, dimentica casualmente o volontariamente di provvedere l'invio all'organo tutorio entro il termine stabilito, e la deliberazione decade. Non occorrono illustrazioni particolari per rendersi conto della estrema gravità di questa statuizione, che non so rendermi conto come sia uscita dalla penna, dalla mano, dalla volontà del legislatore nazionale, se non pensando ad un lapsus grossissimo. Perché avremo notizia fra non molto di un caso destinato forse a diventare clamoroso, di una giunta comunale della provincia di Trento messa ad un certo momento in minoranza su un determinato argomento dalla maggioranza del consiglio, e che è ricorsa al trucco di non inviare la delibera entro gli otto giorni prescritti attualmente. E così, delibera tu, maggioranza democratica del consiglio, che poi ti metto nel sacco con la semplice astensione da un adempimento per il quale non è fissato nessun obbligo e per la cui trascuratezza non è fissata alcuna sanzione. Ho visto in questi giorni che c'è una vecchia sentenza del Consiglio di Stato, che però disgraziatamente non fa testo, la quale stabilirebbe in un certo senso la responsabilità di chi trascura l'invio della delibera. Però, appunto, pur essendo una sentenza del Consiglio di Stato, è citata in un breve studio senza che se ne tragga la convinzione che la responsabilità sia stabilita. È una sentenza della 4^a sezione del 19 maggio 1936 e dice (*legge*). E credo che la citazione sia sbagliata, perchè l'art. 26 del T.U. 1934 parla di tutt'altra cosa, comunque si riferisce a quella disposizione dell'invio (*continua la lettura*). Ora mi accorgo fra il resto che la sentenza è stata richiamata solo per analogia perchè lo studio porta per titolo « La decadenza delle deliberazioni non inviate in termine al prefetto », mentre la sentenza si riferisce a deliberazioni non pubblicate ed è richiamata esclusivamente per analogia, mentre sul caso specifico della

decadenza per mancato invio, a quanto pare non ci sono neanche pronunzie giurisdizionali.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): All'art. 97 del 1934.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma noi lo richiamiamo? Se noi lo richiamiamo in qualche modo stabiliamo che il mancato invio provoca la decadenza della deliberazione dell'organo più largo, certamente più largo di quello che è tenuto a fare l'invio; se il mancato invio può essere in qualche modo sanato, e non solo con la sanzione nei confronti di chi trascura lo invio, allora possiamo stare tranquilli, altrimenti lasciamo sopravvivere una clausola che opportunamente adoperata, e con cattiva intenzione, o semplicemente attuata così per trascuratezza, mette nel nulla le deliberazioni dell'organo deliberante.

Il problema l'ho visto recentemente, e mi spiace di non aver potuto pensare in tempo per presentare un emendamento. Secondo me, così fatto ad occhio e croce, direi che se togliamo l'inciso « a scanso di decadenza », rimediamo già con questo, ma se occorre un emendamento più complesso chiederei al Presidente di darci il tempo, qualora non venga subito da parte della Giunta o dell'Assessore competente qualche proposta di carattere concreto.

Dal momento che ho la parola illustro anche subito l'emendamento che con altri colleghi ho presentato, quello che fa divieto di provvedere a deliberazioni di urgenza, contemplate in questo articolo 45, nel periodo di indizione di comizi elettorali. È una norma che ho trovato ripetuta nell'articolo 81 della legge comunale siciliana, il quale appunto nel suo ultimo comma dice: « della facoltà prevista nel primo comma l'ente non può valersi durante i periodi di amministrazione straordinaria » — quindi al consiglio e alla giunta non può essere assimilata la commissione di amministrazione straordinaria o il commissario — « e dalla data dell'indizione per le elezioni amministrative fino alla nomina della nuova amministrazione ». Mi pare che la *ratio* di questa norma sia molto semplice e evidente, nel senso di limitare le possibilità di carattere straordinario nel periodo in cui si può essere maggiormente tentati di fare le cose in fretta, e di

farle sotto l'aspetto di urgenza anche quando l'urgenza non ci sia, per puntellare certe situazioni, per migliorare certe altre situazioni ecc. Quindi mi pare che molto opportunamente i legislatori siciliani hanno posto questo limite, che chiedo sia inserito anche nella nostra legge.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa.

(ore 11)

ore 11,20

PRESIDENTE: La seduta riprende. Esaminiamo uno alla volta gli emendamenti. « La Giunta Provinciale dà al sindaco immediata comunicazione del ricevimento delle deliberazioni ». Questo è un emendamento aggiuntivo, non mi pare molto coordinato. Si parla di accusare ricevuta e volete che si dia comunicazione!

VINANTE (P.S.I.): Il termine per considerare l'approvazione della delibera inizia dal momento del ricevimento delle deliberazioni. Ora i Comuni non conoscono quando le deliberazioni sono pervenute alla Giunta Provinciale, non sanno il giorno dell'arrivo, e potrebbe succedere che ci sia qualche sosta ed allora, se non è conosciuto l'arrivo dall'ente interessato che ha mandato la delibera, questi non sa quando iniziano i 15 giorni per stabilire i termini dell'approvazione tacitamente. Ecco perchè chiedevo che da parte della Giunta Provinciale, non appena arrivata la deliberazione, immediatamente ne venisse comunicato al Comune interessato l'arrivo. Da quel giorno il Comune calcola i 15 giorni per la decorrenza dei termini per l'approvazione tacita della delibera. Viceversa, il Comune non sa quando è arrivata e l'inizio dei termini. Ecco perchè ho presentato questo emendamento.

KESSLER (D.C.): Non ho sentito il tenore dell'emendamento, comunque dalla spiegazione che ha dato Vinante mi pare di dover trarre l'impressione che o non ha letto bene il comma o non ha capito, perchè, così come è formulato, la Giunta Provinciale deve accusare ricevuta della deliberazione che è arrivata. Ora, dando ricevuta, deve anche segnare la data, e quella è la data di arrivo che

rappresenta il termine dal quale cominciano a decorrere i 15 giorni.

VINANTE (P.S.I.): Mi era sfuggito!

PRESIDENTE: Mettiamo agli atti che ritira l'emendamento. Abbiamo un altro emendamento per togliere al primo comma l'inciso « a scanso di decadenza », a firma Raffaelli, Odorizzi, Benedikter.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Siamo d'accordo di togliere qui la decadenza, purchè sia poi inserito « per le delibere dichiarate immediatamente esecutive ». Quindi la sanzione della decadenza è limitata alle delibere dichiarate immediatamente esecutive.

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Altro emendamento al terzo comma: dopo « e dell'invio », mettere « a scanso di decadenza », a firma Raffaelli, Odorizzi, Benedikter. Pongo ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Passiamo all'emendamento Scotoni, Nardin, al terzo comma: « in caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, le deliberazioni indicate nel comma precedente possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dai due terzi dei votanti, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 38 e dell'invio, nel termine di 8 giorni, alla Giunta Provinciale ».

SCOTONI (P.C.I.): Questa disposizione, presa dalla legge siciliana, vuol cercare di limitare le facoltà delle delibere immediatamente esecutive, in quanto se è vero che possono essere annullate, è anche vero che possono essere annullate quando ormai hanno provocato certe conseguenze non più sanabili; perciò mi pare che giustamente la legge siciliana ha messo questo limite, ancorandosi ai concetti più rigidi e ristretti che non quello della semplice urgenza. Nel mondo di oggi cosa non è urgente? Tutto può diventare urgente.

Questa urgenza a che cosa è riferibile? Al fatto che si vuole regolare la deliberazione, se uno

ritarda di prenderla, per farla diventare urgente? È un po' elastico. Per questi motivi credo che lo stabilire, come abbiamo previsto, che deve essere solo nel caso in cui possa derivare un danno dal ritardo, sia una forma di salvaguardia che dovrebbe risultare utile sia all'amministrazione sia alla Giunta Provinciale.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento: 7 favorevoli, 14 contrari, 4 astenuti.

C'è un emendamento aggiuntivo a firma Raffaelli, Paris, Vinante che dice: « Della facoltà prevista al comma precedente il consiglio e la giunta non possono valersi nel periodo che va dalla data di indizione dei comizi per le elezioni amministrative fino alla nomina della nuova amministrazione ».

È posto ai voti l'emendamento: 6 favorevoli, 18 contrari, 2 astenuti.

Al terzo comma sostituire « della maggioranza », con « dei due terzi », sempre a firma Raffaelli, Vinante, Paris.

È posto ai voti questo emendamento: 7 favorevoli, 24 contrari, 2 astenuti.

Mettiamo ai voti l'art. 45: approvato con 24 favorevoli, 2 contrari, 7 astenuti.

Art. 46 - Controllo di merito.

Le deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte comunali soggette a controllo anche di merito, diventano esecutive qualora, entro 15 giorni dal ricevimento, la Giunta Provinciale non faccia pervenire con provvedimento motivato la richiesta di riesame, all'organo normalmente competente.

Ove tale organo confermi la deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima delibera.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 4, 10, 11, 13 dell'art. 21, ai numeri 3, 6, 12 oltre i limiti di valore indicati dal medesimo articolo, e quelle per le quali la legge lo prescrive.

La Commissione propone al primo comma la sostituzione dei « 15 giorni » con « 30 giorni »; e al terzo comma la seguente dizione « ai numeri

1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 dell'art. 21, e quelle per le quali la legge lo prescrive ». L'Assessore propone che tra il n. 6 e il n. 10 sia inserito il n. 8.

E' stato presentato un emendamento al terzo comma per inserire, tra il n. 1 e il n. 2, il n. 1 bis, a firma Scotoni, Nardin. Quest'ultimo emendamento è subordinato all'accoglimento di un emendamento aggiuntivo all'art. 21 presentato dall'Assessore agli affari generali. Mi pare che questo è superato.

SCOTONI (P.C.I.): È stato accolto!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sì, ma non sono del parere di metterlo.

PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Anzitutto volevo chiedere al signor Assessore se la conferma per le delibere di merito, fatta dall'amministrazione straordinaria specialmente, considerato che non è stata accettata la nostra richiesta di emendamento di estendere l'amministrazione straordinaria collegiale a tutti i Comuni, non sia inopportuna. Quando l'amministrazione straordinaria ha fatto una deliberazione e la Giunta Provinciale la ha rinviata, ha sollevato delle obiezioni, l'amministrazione straordinaria confermando che si tratta di un provvedimento opportuno, secondo me introduce un sistema di conferma che è da sottoscrivere per le amministrazioni normali; ma viceversa, per l'amministrazione straordinaria, specialmente per il commissario, la facoltà di conferma della delibera rinviata per ragioni di merito dalla Giunta Provinciale, mi pare sia un pericolo. Vorrei chiedere all'Assessore se non vede opportuno limitare la possibilità delle conferme alle amministrazioni normali. Lei potrà dire con questo; ma mi pare che si potrebbe ledere l'autonomia dei Comuni. È esatto questo, però le amministrazioni straordinarie, specialmente quelle del commissario, ci preoccupano, quindi la conferma della deliberazione da parte del commissario potrebbe anche costituire un danno notevole per il Comune e domani la Giunta Provinciale non ha più il diritto di inter-

venire, in quanto il commissario conferma la sua delibera, e la Giunta Provinciale, anche se ha riscontrato delle ragioni di merito di notevole sostanza, non può che piegarsi alla volontà dell'illustre commissario. Vorrei quindi sentire dall'Assessore se non vede la possibilità di limitare la possibilità della conferma all'amministrazione ordinaria.

Un secondo argomento. Mi pare che avete introdotto un eccessivo numero di facoltà di intervento, di valutazione di merito da parte della Giunta Provinciale nell'amministrazione. A me sembrava che fossero molte già prima, adesso vedo che ne avete aggiunto altre. La costituzione dei consorzi non è mai stata considerata una valutazione di merito, adesso avete introdotto anche questa. Non vorrei che con l'andare del tempo questa benedetta autonomia, che io vedo soprattutto nel fatto che non ci sia un'eccessiva ingerenza della Giunta Provinciale e che voi vedete sotto un altro punto di vista . . . Non è che la Giunta Provinciale sia sempre imparziale, qualche volta la Giunta Provinciale prende posizioni non molto obiettive, quindi vedo effettivamente l'autonomia dei Comuni nel senso che possano deliberare con tranquillità, pur esistendo questo organo di controllo. Quindi per me sono eccessive queste facoltà della valutazione di merito. Io non presenterò un emendamento, perchè probabilmente avrebbe la sorte degli altri, ma se forse l'Assessore ci può incoraggiare con qualche argomento, può darsi che si arrivi alla presentazione di un emendamento. L'ultima frase dice « e quelle per le quali la legge lo prescrive »; pensavo che fosse più funzionale l'elencazione delle competenze sottoposte alla valutazione di merito. Quella dizione generica, va bene, è tranquillizzante perchè c'è una legge che tassativamente lo prescrive, ma in caso contrario seguono le sorti delle deliberazioni solo di legittimità. Però i due argomenti che mi preoccupavano erano il fatto della potestà da parte dell'amministrazione straordinaria di confermare le delibere, e l'eccessiva estensione dei controlli di merito in favore della Giunta Provinciale.

KESSLER (D.C.): Non so se ho ben capito il pensiero di Vinante: mi pare di aver capito che

lei vedrebbe volentieri inserito fra le delibere che vanno sottoposte al controllo di merito da parte della Giunta Provinciale anche quelle del commissario . . .

VINANTE (P.S.I.): No, no!

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Il contrario, proprio!

KESSLER (D.C.): Avrei piacere che ripetes- se perchè non ho capito bene quello che voleva dire!

VINANTE (P.S.I.): Se lei osserva, signor As- sessore, dice qui l'articolo: « Le deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte comunali sogget- te a controllo anche di merito, diventano esecuti- ve, ecc.; ove tale organo confermi la deliberazio- ne, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità ». Io ho detto anzitutto: dove c'è un commissario la maggioranza assoluta, è subito detto. In secondo luogo è proprio dove c'è il commissario che mi preoccupa la facoltà del- la conferma di fronte al rinvio della deliberazione da parte della Giunta Provinciale. Cioè, questo commissario può prendere una deliberazione contro l'interesse del Comune che lui amministra e la Giunta Provinciale ne rileva le cause, poi il com- missario può confermare la delibera malgrado . . . Così la vedo io, vediamo che cosa ne pensate voi: il commissario conferma la sua delibera e questa diventa esecutiva. Questa è la dizione, adesso for- se mi sono spiegato meglio.

KESSLER (D.C.): Adesso ho capito esatta- mente, ma non credo che sia così, perchè l'ultimo comma dell'art. 42, proprio dove parla del com- missario dice: « Il commissario unico adotta i provvedimenti di competenza della giunta comu- nale e quelli di carattere improrogabile ». Quindi sono definiti i limiti entro i quali può operare. « Questi provvedimenti perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal consiglio comunale entro un mese dalla sua convocazione ».

Quindi non è come tale il provvedimento del

commissario che deve venire approvato o meno, perchè il provvedimento del commissario, indipen- dentemente dall'approvazione della Giunta Provin- ciale, perde la sua efficacia se non è ratificato dal consiglio entro un mese dalla sua costituzione. A- desso sentirò l'Assessore, ma se hanno un senso le ultime due righe dell'art. 42, mi pare che non è data la facoltà e la possibilità di vedere diversamente. Quindi per me i provvedimenti del commis- sario devono essere ratificati dal consiglio comuna- le, e quindi non c'è preoccupazione che vada il provvedimento alla Giunta Provinciale per l'esame di merito, la quale lo rinvia al commissario, e quello lo conferma. Se poi non viene ratificato dal consiglio comunale perde la sua efficacia.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per incominciare dall'ultimo punto: ef- fettivamente con la disposizione del terzo comma dell'art. 42 i provvedimenti del commissario sono limitati a quelli di competenza della giunta e que- sti esulano dal controllo di merito, in quanto l'ar- ticolo che adesso ci occupa, sottopone al controllo di merito solo le delibere del consiglio. Quindi in- teresserebbe quelle di carattere improrogabile, che evidentemente sono provvedimenti che possono an- che non essere di competenza della giunta e quindi essere del consiglio, ed allora abbiamo la neces- sità della ratifica da parte del consiglio comunale. Se non ratificati perdono la loro efficacia. Ora nel caso di un controllo di merito su una simile deli- bera, può darsi però che sia richiesto il riesame da parte dell'organo di controllo prima che subentri il consiglio il quale è chiamato a ratificare o meno. Quindi il caso può ancora sorgere, e in questo caso così circoscritto credo che sarebbe giusto non dare al commissario la facoltà di confermare. Mi rimet- to al Consiglio.

Qui poi c'è la questione della elencazione de- gli oggetti sottoposti al controllo di merito. Per quanto concerne il numero 12 credo che sia un er- rore; infatti era sottoposto al controllo di merito il numero 12 precedente, che poi è stato soppresso dalla Commissione e che è stato assorbito dai nu- meri 3 e 6. Quindi l'art. 12 originario cade e non ritengo che debba essere sottoposto al controllo di merito il nuovo art. 12, cioè l'adesione a consorzi,

in quanto non è mai previsto, neanche nella Commissione credo esistesse l'intenzione di sottoporre al controllo di merito le delibere di adesione o costituzione di consorzi, anche perchè il relativo statuto poi è sottoposto all'approvazione, che è qualche cosa di più del controllo di merito, della Giunta Provinciale e Regionale.

C'è poi la questione della riserva ad altri casi per i quali la legge prescrive il controllo di merito. Credo necessario mantenere questa riserva. Abbiamo in questa legge alcuni casi, vedi provvedimenti dei consigli comunali in materia di rettifica di confini, che abbiamo sottoposto al controllo di merito, e poi altri casi previsti dalle leggi speciali. Non è il caso di enumerarli tutti, sarà poi compito di un commento sistematico il rendere chiara questa situazione.

In ultimo sarei contrario all'emendamento che vuole sottoporre a controllo di merito non l'ordinamento del personale e degli uffici, che è già sottoposto a controllo di merito, ma l'assunzione degli impiegati singoli; qui dovrebbe essere sufficiente il controllo di legittimità, in quanto è attuazione dell'ordinamento del personale e degli uffici.

KESSLER (D.C.): Devo rettificare parzialmente quanto ho detto prima. Il caso proposto da Vinante si può verificare per i provvedimenti che il commissario può adottare di competenza della giunta, perchè questi ultimi evidentemente si riferiscono solo ai provvedimenti di carattere improrogabile che c'è da presumere siano di competenza del consiglio; per questi non si dà, ma per quelli della Giunta si può verificare il caso, e qui sono d'accordo con Vinante, che il commissario non possa avere la facoltà di conferma della delibera che sia stata rigettata per questioni di merito dalla Giunta Provinciale. Quindi, limitatamente a questa parte, sono d'accordo.

Sono d'accordo con l'Assessore, nell'essere contrario a sottoporre al controllo di merito i provvedimenti che riguardano il personale. È giusto che sia sottoposto al controllo di merito il regolamento che riguarda l'ordinamento del personale, ma non i singoli casi, perchè mi pare che in questa sede basta il controllo di legittimità effettuato dalla

Giunta, il quale è più che garanzia contro ogni violazione di legge.

SCOTONI (P.C.I.): Per il personale mi pare giusto. Penso che si possa considerare ritirata la proposta fatta di inserire anche il personale, forse frutto di un equivoco, nel senso che prima era affidato alla giunta. Mi pare che invece, per quanto riguarda l'adesione ai consorzi, non vi è stata mancanza di coordinamento perchè la proposta della giunta all'art. 46 conteneva il punto 13, che era per l'appunto l'adesione ai consorzi. Quindi eventualmente bisogna proporre la abolizione del punto 12 nell'emendamento della Commissione. C'è poi il punto 10, che riguarda i piani regolatori; non so se valga la pena ritenerlo, perchè non mi rendo conto se con questo inserimento fra i controlli di merito, di delibere prese a proposito dei piani regolatori, si venga a innovare sulla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 7, la quale prevede che « spetta alla Giunta Provinciale, accertata la regolarità del piano, promuovere il provvedimento legislativo e di approvazione del piano che viene ad esso allegato. Nessuna proposta di variante al piano approvato potrà avere corso se non sia pervenuta la preventiva autorizzazione della Giunta Provinciale ». Non vedo come si coordinino questi due provvedimenti, perchè ad un certo momento il consiglio comunale delibera un piano regolatore, la giunta lo rinvia con le osservazioni di merito, quelli insistono, allora la delibera diventa esecutiva, però c'è questa legge provinciale che vi interferisce sopra. Allora quale vale? la legge regionale o provinciale? È, questa, materia regionale in quanto disciplina i controlli sui Comuni, o è materia provinciale in quanto si riferisce ai piani regolatori che sono disciplinati dai Comuni?

Forse si potrebbe togliere il controllo di merito previsto al punto 10 e lasciare che sia la legge provinciale che lo regola. Mi pare che l'Assessore dice di sì. Qui dice che sono sottoposti a controllo di merito le deliberazioni dei consigli e delle giunte. In pratica saranno quelle del consiglio perchè le competenze citate sono quelle dell'art. 21, che sono competenze del Consiglio Regionale. Sono citati quegli articoli che prevedono poi, in relazione all'art. 22, una competenza di giunta, ma

è detto che il controllo di merito vale al di sopra di quei valori che precludono alla giunta di poter adottare delle decisioni in merito. Credo che, esclusa qualche legge speciale che non ho presente, l'unica ipotesi in cui questo controllo di merito possa esercitarsi su deliberazioni delle giunte comunali, sia quella della delibera di urgenza. Perciò mi parrebbe giusto che qualora la Giunta Provinciale riscontrasse l'inopportunità del provvedimento adottato, questa, una volta tornata al Comune, debba essere approvata dall'organo statutariamente competente.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Normalmente.

SCOTONI (P.C.I.): Allora basta mettere « ove siano riapprovate . . . »

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è già al primo comma!

SCOTONI (P.C.I.): Siano riapprovate dal consiglio comunale, come del resto mi pare che era nel progetto di legge nazionale, perchè altrimenti così, a mio avviso per lo meno, si dovrebbe intendere nel senso che la giunta comunale prende una delibera di urgenza, la Giunta Provinciale la rinvia con osservazioni di merito, la giunta comunale la riapprova a maggioranza dei propri componenti, la rinvia, diviene esecutiva, poi la porta in consiglio per la ratifica. Mi pare un meccanismo piuttosto complesso; addirittura, giacchè gliela rinviano e poi la deve far ratificare dal consiglio, facciamola approvare dal consiglio, tanto fra il mandarlo, fra il restituirlo, ecc. Secondo lei è così?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Già!

SCOTONI (P.C.I.): Allora quali sono le deliberazioni delle giunte comunali sottoposte al controllo di merito?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Quelle di urgenza.

SCOTONI (P.C.I.): Quelle di urgenza, se però vengono rinviate devono andare in consiglio. Era forse più chiaro dire, invece che « ove tale organo confermi la deliberazione », « ove il consiglio comunale confermi ».

PRESIDENTE: È stato presentato un altro emendamento: « Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano quando l'amministrazione sia retta dal commissario ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi sembra più semplice, dopo che siamo d'accordo sul merito, dire che « alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria ».

VINANTE (P.S.I.): Anche sì, è accettato!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Aggiungere al secondo comma, proseguendo: « alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante i periodi di amministrazione straordinaria ».

PRESIDENTE: Allora l'1 bis va via. Restano 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sottrarre al controllo di merito per eliminare ogni incertezza, i piani regolatori e la adesione e la costituzione di consorzi. Entrambe le cose sono regolate da leggi speciali, i piani regolatori nella legislazione provinciale, e la costituzione dei consorzi è regolata da parte della legislazione sui consorzi che prevede l'approvazione dello statuto da parte della Giunta Provinciale.

PRESIDENTE: Resta l'1, il 2 che diventa 3, il 4, il 6, l'8; il 10 va via; resta l'11, il 12, ex 13, va via anche quello, e il 13. Allora resta: « 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 dell'art. 21 e quelle per le quali la legge lo prescrive ».

Metto in votazione la elencazione delle delibere soggette a controllo: 25 favorevoli, 7 contrari.

Vi è poi l'emendamento: « Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante

i periodi di amministrazione straordinaria ».

Pongo ai voti l'emendamento: 25 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti.

Metto ai voti tutto l'articolo come risulta: 19 favorevoli, 9 contrari.

Art. 47 - Richiesta di elementi di giudizio.

Il Presidente della Giunta Provinciale può chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli articoli 45 e 46 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti attestata nella ricevuta rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale.

Le deliberazioni si intendono decadute qualora il Comune non ottemperi entro trenta giorni dal ricevimento alla richiesta del Presidente della Giunta Provinciale.

La Commissione propone al primo comma la sostituzione dei 10 giorni con 15 giorni e l'aggiunta, al termine dello stesso comma, delle parole « o da un funzionario delegato ».

VINANTE (P.S.I.): Vorrei chiedere all'Assessore se non enterebbe nell'ordine di idee di limitare la richiesta di chiarimenti alle delibere di merito, perchè se noi estendiamo questa facoltà della richiesta di precisazione e di chiarificazione anche alle delibere soggette al controllo di legittimità, la Giunta Provinciale può trasformare il controllo di legittimità anche in controllo di merito. Quindi vorrei sottoporre all'Assessore l'opportunità di limitare la facoltà della richiesta di chiarimenti alle delibere soggette al controllo di merito.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Intanto osservo che qui la facoltà esiste solo una volta, cioè entro i 15 giorni dal ricevimento della delibera.

VINANTE (P.S.I.): Per tutte le deliberazioni?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Esiste solo per una volta, non si può chiedere, una volta, due volte, una terza volta. Poi vorrei far presente questo: che la facoltà di chiedere chiarimenti dovrebbe rivelarsi, e credo che già si

è sempre rivelato, utile per evitare un provvedimento di annullamento. Ormai sappiamo che esiste il controllo di legittimità, in sostanza, il controllo di merito è limitato alla forma del riesame che ha quell'efficacia che può avere. Esiste il controllo di legittimità anche sotto l'aspetto dell'eccesso di potere e in un certo senso si entra anche nel merito. Ora qui, o si annulla o si lascia andare in vigore. Quindi i provvedimenti di annullamento dovrebbero costituire provvedimenti eccezionali, come sono stati fino ad oggi, ed allora la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è quanto mai utile proprio per questa massa di delibere o per tutte le delibere, in quanto il solo controllo che ha efficacia è appunto quello di legittimità. Quindi da questo punto di vista ritengo che sia utile, soprattutto per il controllo di legittimità, lasciare questa facoltà di richiesta di elementi integrativi di giudizio, per evitare possibilmente l'annullamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 47 nel testo della Commissione: 21 favorevoli, 2 contrari, 5 astenuti.

Art. 48 - Termini speciali.

I termini di cui agli artt. 45 e 46 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei regolamenti.

Quando la legge prescriba l'audizione di un organo tecnico i termini sono raddoppiati se tale organo è provinciale, e quadruplicati se è regionale.

La Commissione propone al termine del primo comma l'aggiunta « o quando la legge prescriba l'audizione di un organo tecnico ».

C'è la proposta dell'Assessore di togliere « del conto consuntivo », in quanto regolato da leggi speciali.

KESSLER (D.C.): Sull'art. 48. Qui devo ripetere all'Assessore quello che avevo già detto in Commissione e anche dopo. Ritengo che il primo comma non sia applicabile a quei bilanci per i quali vengono chieste le integrazioni.

BENEDIKTER (Assessore affari generali -

S.V.P.): Abbiamo proposta la norma transitoria!

KESSLER (D.C.): Avrei piacere di conoscerla.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La quale dice: « Rimangono ferme le disposizioni della legge regionale concernente l'approvazione dei conti consuntivi e la legge regionale sulla finanza locale ».

KESSLER (D.C.): Ma non credo che sia sufficiente, perchè prescrive la legge regionale solo il termine entro il quale i consigli comunali devono mandare alla Giunta Provinciale il bilancio, per il quale viene chiesta la integrazione, che è il termine del 30 novembre. Non prescrive altro, in quanto al termine. A me quindi rimane il dubbio che vada, anche a quei bilanci là, applicato il primo comma dell'art. 48, quanto ad approvazione. Se fossi tranquillo che l'interpretazione non può legittimare questo dubbio, sono d'accordo con lei, ma altrimenti propongo un emendamento, un comma aggiuntivo che potrà essere anche sovrabbondante, ma senza dubbio più chiaro.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Direi di non inserire in questa sede di articoli a carattere generale, un'eccezione o una qualsiasi norma che faccia riferimento alla legge speciale o che deroghi comunque, in quanto lo diciamo, come abbiamo proposto, attraverso la norma dell'art. 98, nuovo primo comma, nel senso che rimangono ferme tutte le disposizioni della legge speciale che regola questa materia e non prevede per la Giunta Provinciale nell'esercizio di questo controllo particolare, nessun termine, anzi prevede solo l'obbligo della relazione al Consiglio Regionale entro la prima settimana del semestre nella sessione ordinaria di luglio. Riterrei che ciò dovrebbe essere sufficiente per togliere ogni dubbio, quando diciamo che rimangono ferme le disposizioni della legge regionale.

KESSLER (D.C.): Mi permetta Assessore di non essere convinto, perchè è indubbio che con quella norma transitoria rimangono in vigore tali

e quali le norme della legge regionale 31-12-1952, e lì è ben vero quello che dice lei, che non è fissato alcun termine alla Giunta per l'approvazione dei bilanci, ma questo mi fa nascere il dubbio perchè non essendo fissato un termine, il termine che vale è quello del primo comma dell'art. 48. Ora, quando loro mandano il bilancio e passano 30 giorni e quel bilancio è approvato, cioè passano 60 giorni, o entro quel tale termine la Giunta Provinciale ha potuto provvedere in relazione ai tempi di approvazione del bilancio regionale, e allora sono d'accordo, ma se però scadono i 60 giorni senza che la Giunta Provinciale abbia potuto assegnare questo contributo, allora ritengo che quello è approvato. Mi pare che non si possa sfuggire.

PRESIDENTE: Vi è l'emendamento soppressivo delle parole « del conto consuntivo ». L'Assessore propone di togliere queste parole: è posto ai voti l'emendamento: 16 favorevoli, 9 astensioni.

Pongo ai voti l'art. 48.

SCOTONI (P.C.I.): Sul secondo comma. È detto: « quando la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico i termini sono raddoppiati ». In Commissione è sorta un po' di confusione in merito al fatto se l'audizione deve essere fatta dal Comune o deve essere fatta dall'organo di controllo. Perchè se l'audizione è fatta dal Comune, allora è inutile dare un termine raddoppiato: arriva con il suo parere per una costruzione edilizia, arriva una delibera del Comune per il progetto, con il parere del comitato tecnico provinciale o regionale, a seconda del valore, non vedo perchè la Giunta Provinciale dovrebbe avere il doppio di tempo per esaminare questo. Ma se invece fosse, come sembrava ad un certo momento in Commissione, che la audizione è fatta dalla Giunta Provinciale, allora è inutile raddoppiare, perchè arriva questo parere o non arriva? E' prescritta l'audizione, la Giunta Provinciale la domanda, questo comitato per una ragione qualsiasi non riesce a mandarlo nei termini giusti, che cosa fa la Giunta? Deve decidere senza l'audizione, e allora è in contrasto con la legge; non decide, e diventa esecutivo.

Quindi è una contraddizione, e credo che o

si leva la dizione « quando la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico i termini sono raddoppiati » intendendo che qualora debba esser richiesto il parere dal Comune i termini restano quelli normali, perchè la Giunta Provinciale non sarà in maggiore difficoltà per esaminarlo, anzi sarà facilitata dal fatto che c'è un parere dell'organo tecnico. Se poi dovesse sentire la Giunta Provinciale l'organo tecnico, aspetterà che risponda, perchè inutile dire che si deve sentire l'organo tecnico se poi questo organo tecnico non può dare il parere in un certo determinato termine e si può prescindere da questo termine.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sull'osservazione di Scotoni ne abbiamo discusso ampiamente in Commissione che ha finito con il modificare un po' l'articolo, cioè congiungendo il raddoppiamento dei termini, sia con riferimento a determinate delibere, approvazione del bilancio e di regolamenti, sia quando la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico, con l'intenzione della Commissione di fissare un termine quando sia stabilita e prescritta l'audizione di un organo tecnico. Perchè lo scopo della legge è la semplificazione e lo snellimento dei controlli e sarebbe strano se in caso di audizione di un qualsiasi parere — ci riferiamo a pareri di organi locali —, si potesse eludere la prescrizione sul termine semplicemente perchè è prescritto un parere. C'è poi il successivo articolo 50, che al secondo comma, elimina una parte di questi pareri e lascia sussistere quelli che sono prescritti e che riguardano organi o materie nelle quali la Regione e la Provincia non hanno la competenza, o rispettivamente pareri prescritti dalle leggi regionali, vedi legge regionale sui lavori pubblici dei Comuni. Ora, lo scopo è appunto quello di fissare un termine al controllo anche quando questo controllo deve essere esercitato con l'audizione di qualche parere di un organo consultivo locale, in quanto solo di pareri di organi locali si può qui parlare. Quindi, come è stato detto anche in Commissione, secondo l'intenzione della Commissione e del proponente si vuole fissare un termine per l'audizione del parere e con ciò otte-

nere che questo parere sia ritirato ma che si abbia anche un termine perentorio entro il quale debba essere espletata, adempiuta, questa formalità.

SCOTONI (P.C.I.): Ma il problema resta lo stesso, perchè quello che a me interessava sapere era questo. Ad un certo punto un Comune costruisce una scuola: sul progetto deve essere sentito il parere di un organo tecnico, chi lo richiede? Il Comune o la Giunta Provinciale? E' un'altra questione ma coinvolge, perchè ad un certo punto la Giunta Provinciale che si vede davanti il progetto di una scuola, non lo guarda nemmeno e lo manda all'organo tecnico, il quale gli darà un parere. L'organo tecnico non rispetta i termini e chi ci va di mezzo? La Giunta Provinciale. Non mi pare giusto! Ed allora in questo caso succederà che ad un certo punto, quando vedranno che stanno scadendo i due mesi di tempo, domanderanno una richiesta di ulteriori precisazioni ed informazioni, mettendo così un po' nella speranza che nel frattempo l'organo tecnico abbia pronto il suo parere, e non mi sembra neanche giusto. Se invece fosse stabilito che questi pareri devono essere sentiti dall'amministrazione comunale, allora il problema sarebbe risolto. L'Amministrazione si farà premura di ottenere questi pareri, che li correrà, e allora la Giunta Provinciale sarà confortata da questo parere e potrà procedere senza aver bisogno di termini raddoppiati.

Inoltre il parere dell'organo tecnico mi pare che sia proprio rivolto a chi compie l'opera e non a chi ne controlla la legittimità o il merito, tanto più che non mi pare che la Giunta Provinciale sia l'organo adatto per dire: voi ci avete mandato un progetto per la costruzione dei bagni pubblici, le tubature sembrano fatte male, dovrebbero essere inclinate diversamente, il diametro dei tubi dovrebbe essere più largo o più stretto. Che la Giunta Provinciale vada a fare questo tipo di osservazioni? Invece è logico che le faccia l'organo tecnico e le faccia sapere al consiglio comunale, alla giunta comunale prima che questi prendano la decisione. Perchè altrimenti, se ci mettiamo nei panni del Consigliere e dell'Assessore provinciale, un ufficio tecnico dà un parere e dice: si fa così e così; quelli dicono che va bene, guardiamo la po-

sizione, il costo, la spesa, l'opportunità dell'opera. E' su questo che fundamentalmente si esercita la facoltà del consiglio o della giunta comunale. Per la parte tecnica, per sapere se i tubi sono del diametro voluto, hanno la pendenza ecc. ecc., si affidano a un tecnico. Quel tecnico si sbaglia. Ecco che allora c'è l'organo tecnico consultivo, il quale rivede questi progetti ed eventualmente segnala gli errori, manchevolezze, deficienze, o altro. Mentre qui resta una cosa vaga. Chi lo deve chiedere dovrebbe essere, secondo me, fundamentalmente il consiglio comunale, a meno che non vi siano dei casi in cui leggi particolari prevedono che sia la Giunta Provinciale a domandare questo parere. In quel caso la cosa può andare, altrimenti no, altrimenti è inutile stabilire un parere tecnico quando poi questo parere tecnico può non essere espresso, non valere, non servire e non poter essere preso in alcun modo in considerazione.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 48: « I termini di cui al comma precedente non si applicano per i bilanci deficitari per i quali venga chiesta integrazione a sensi della Legge regionale », a firma Kessler, Sassudelli, Rosa.

KESSLER (D.C.): Dovrebbe essere il 98, mi pare, l'articolo richiamato, non il 48.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Proponevo di modificare la dizione, mantenendo la sostanza, dicendo: « I termini di cui sono raddoppiati per le deliberazioni ecc. », « salvo quanto disposto al comma primo dell'art. 98 ». Ferma restando cioè quella disposizione dell'art. 98, in quanto al primo comma dell'art. 98 si...

KESSLER (D.C.): Siamo d'accordo. Sarebbe inutile richiamare il 98 se avessi la tranquillità che la formulazione del 98 mi impedisse la decorrenza di quei termini, ma siccome sono convinto che l'art. 98 da solo non impedisce questo decorso dei termini, non è sufficiente richiamarlo.

Io volevo parlare anche sulla questione sollevata da Scotoni, al quale ha risposto l'Assessore,

che veramente era stata dibattuta in Commissione, dove abbiamo adattato una modifica che peggiora anzichè migliorare. Pare anche a me che in definitiva ci troviamo in un circolo vizioso, quando si stabiliscono i termini e si deve sentire la Giunta Provinciale oppure il Comune deve sentire l'organo tecnico. A me pare che ci siano pareri di due specie, cioè i pareri che devono chiedere i Comuni, e per quello il problema non si pone; e i pareri che, almeno nella prassi, non so se suffragata in una disposizione di legge, richiede la Giunta Provinciale. In questo caso è evidente che la Giunta Provinciale non può garantire di avere il parere da un organo, che non dipende da essa Giunta Provinciale, entro il termine stabilito per il controllo. Quindi mi pare che qui o si fa una diversa formulazione dove anzichè raddoppiare il termine per la Giunta Provinciale si lascia ad essa il termine normale di 15 giorni e si fissa una decorrenza da quando ha già ricevuto anche il parere dell'organo tecnico, ed allora indubbiamente si ha la certezza che la Giunta Provinciale ha un termine fisso entro il quale lo deve approvare; altrimenti, se noi lasciamo questa disposizione, credo che si verificherà quello che diceva Scotoni, in qualche caso, e cioè che la Giunta Provinciale si vede approvata per decorso di tempo una delibera sulla quale successivamente arriva un parere contrario dell'organo tecnico, e la Giunta stessa è impotente a poterlo mettere in atto, senza dire che anche questo passaggio in giudicato della delibera non è legittimo, perchè non può divenire definitiva se non dopo sentito il parere di quel tale organo tecnico. Capisco bene il pensiero dell'Assessore, che si preoccupa che queste delibere non rimangano negli uffici della Giunta Provinciale per mesi e mesi; questo è anche il nostro pensiero e la nostra preoccupazione, però se si è obbligati per legge a sentire il parere dell'organo tecnico e per legge non si può imporre un termine per dare questo parere, è evidente che anche la Giunta Provinciale non può mantenere questo termine. Penso, Assessore, che si debba rivedere e studiar un'altra formulazione, perchè così empiricamente non ne usciamo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali -

S.V.P.): Ritengo appunto di non uscire empiricamente ma con una chiara disposizione di legge, e credo che in sede di ordinamento dei Comuni e di attuazione di una semplificazione, di snellimento sul controllo dei Comuni, possiamo anche fissare un termine per l'ottenimento di questi pareri, altrimenti tutto il sistema escogitato è alla mercè di questo organo consultivo.

KESSLER (D.C.): Vediamo, come fa ad imporre questo termine?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' alla mercè di questi organi consultivi locali, i quali danno un parere dove poi la Giunta Provinciale è sempre competente ad esercitare il controllo di merito e di legittimità. E quindi se esiste una disposizione che dice: « La Giunta deve rispettare questo controllo entro un determinato termine », vuol dire che questa disposizione varrà anche per gli organi consultivi perchè emanino i pareri entro questi due mesi, il che non mi sembra eccessivo quando si tratti di organi consultivi che si trovano sul piano provinciale.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Sul piano provinciale, il medico Provinciale, l'Assessorato foreste e trasporti e tutta questa gente se non ci risponde che cosa possiamo fare?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Abbiamo nelle norme di attuazione allo Statuto di autonomia anche l'obbligo della Regione di sentire il parere del Magistrato delle acque di Venezia, il quale se entro due mesi non risponde, il parere non è più necessario. Qui deve esserci una disposizione e credo che con la nostra facoltà sull'ordinamento dei Comuni possiamo anche stabilire un termine, perchè si tratta di un parere.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Penso che non sia fuori luogo la proposta che abbiamo fatto prima, cioè di stabilire che quel termine per la Giunta Provinciale decorra dal momento in cui ha la pratica completa in mano cioè munita anche del parere dell'organo richiesto. Vi sono degli organi che non dipendono assolutamente da noi, sui

quali non possiamo influire se non pregando cortesemente. La nostra legge, anche se facessimo una disposizione, può portare a quello che può portare. D'altra parte lei dice che se non viene dato entro due mesi il parere la delibera viene approvata, ma se si tratta di un acquedotto, dove c'è pericolo di un inquinamento e il medico provinciale non ha ancora risposto per le sue buone ragioni? Proporei proprio di trovare una formula per cui la Giunta Provinciale abbia un termine, ristretto finchè vuole, ma che abbia a decorrere dal momento in cui la pratica è completa dei pareri.

PRESIDENTE: Dovete fare delle proposte concrete su questo.

PARIS (P.S.D.I.): Sospendiamo.

PRESIDENTE: C'è una proposta di sospensione. L'Assessore è disposto a sospendere l'articolo. Va bene? Riprendiamo alle 15,30.

(ore 12,30).

Ore 15,40.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. L'Assessore prega di rinviare l'approvazione dell'art. 48 a dopo.

Art. 49 - *Controlli sulle deliberazioni adottate nell'esercizio di funzioni delegate.*

Le deliberazioni adottate dai Comuni e dagli enti locali nelle materie ad esse delegate dalla Regione o dalle Provincie, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono trasmesse, entro 15 giorni, alle Giunte Provinciali ed alla Giunta Regionale qualora la delega sia stata disposta dalla Regione, e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti.

La Giunta Regionale, ove ritenga una disposizione non conforme alla legge, trasmette le sue osservazioni al Presidente della Giunta Provinciale e all'ente che ha adottato la deliberazione.

La Giunta Regionale e le Giunte Provinciali possono sempre sostituirsi ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali o provinciali.

La Commissione propone di sostituire la dizione del primo comma « alle Giunte Provinciali ed alla Giunta Regionale », con « alle Giunte Provinciali ed anche alla Giunta Regionale ».

VINANTE (P.S.I.): In caso che sia una materia delegata della Regione le delibere vanno trasmesse e alla Giunta Provinciale e alla Giunta Regionale. E' questa l'interpretazione che si deve dare?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sì!

PRESIDENTE: E' evidente. Pongo ai voti il cap. 49: 19 favorevoli, 1 astenuto.

Art. 50 - *Esclusività del controllo delle Giunte Provinciali.*

I regolamenti comunali sono sottoposti esclusivamente al controllo della Giunta provinciale.

Nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano a sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 56, 64 e 69 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, i controlli della Giunta Provinciale sui provvedimenti dei Comuni, dei consorzi e delle amministrazioni frazionali comprende qualsiasi altro tipo di controllo comunque denominato, salvo quanto stabilito da leggi speciali, in connessione con la erogazione di mezzi finanziari.

La Commissione propone al secondo comma di sostituire, dopo le parole « di Trento e Bolzano » il testo della Giunta con il seguente: « I controlli della Giunta Provinciale sui provvedimenti dei Comuni, dei consorzi e delle amministrazioni frazionali, comprendono qualsiasi altro tipo ecc. ».

E' posto ai voti l'art. 50 così emendato: 20 favorevoli, 1 astenuto.

Art. 51 - *Definitività dei provvedimenti degli enti locali e della Giunta Provinciale.*

I provvedimenti di annullamento della Giunta Provinciale nell'esercizio del controllo di legittimità sono definitivi.

Le deliberazioni degli enti ed istituti locali, comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non ho proposto quello che dovevo proporre, è chiaro! Stamane lei mi ha detto che la sede della materia è questa, esattissimo, però è stato votato l'articolo precedente, mi pare il 45, e sul 45 ero intervenuto. Mi pare che, completato dai successivi emendamenti proposti, questo implica automaticamente l'impossibilità di proporre il ricorso gerarchico alla Giunta. Questo lo sapeva anche stamane quando sorridendo mi ha detto che la sede della materia è questa, perchè sapeva che all'art. 51 non avrei potuto proporre niente, in quanto in contraddizione con quanto l'onorevole Consiglio aveva votato all'art. 48. Comunque vorrei affermare che il principio del ricorso gerarchico nella legge dello Stato è mantenuto vivo a tutela degli enti locali, i quali ammettono il ricorso al Ministero dell'interno. Ora, togliere questa possibilità di ricorso mi pare sia una cosa ingiusta perchè va contro un diritto sancito per il cittadino e per gli enti dalla legge statale. Se si toglie di mezzo un istituto giuridico del ricorso, bisogna sostituirlo con un altro istituto giuridico. In Regione questa possibilità non esiste, per cui fino a quando non verrà creato il Tribunale di giustizia amministrativa, di cui tanto si parla, il cittadino non avrà nessuna garanzia di ricorso. Qui ci si è sempre battuti per l'autonomia comunale, per la libertà dei consiglieri comunali di inserire i loro rilievi e le loro rimostranze, e del cittadino non ci si è interessati!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non è vero, contesto che la legge dello Stato mantenga questo ricorso gerarchico, in quanto abbiamo la legge n. 52 del 1953, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, la quale fissa il funzionamento di questi controlli nei territori in cui è attuato l'ordinamento regionale, e dice chiaramente che « le pronunce degli organi di controllo sono provvedimenti definitivi ». Ciò è stato attuato in Sicilia con un articolo apposito, in Sardegna con un articolo della legge apposita dei controlli, e viene attuato anche in Regione, e ciò in ottemperanza ad un principio della legge dello Stato la quale in questo caso è applicabile anche al caso nostro, cioè il principio che attua i relativi articoli della Costituzione in relazione all'attua-

zione dell'ordinamento regionale dove è e dove sarà attuato. Posso aggiungere che gli uffici ministeriali che ci hanno fatto pervenire delle osservazioni in merito dicono fra l'altro (*legge*).

A ciò in questi casi dobbiamo attenerci perchè sono principi di attuazione della Costituzione, e aggiungo ancora che la Corte Costituzionale, giudicando sulla legge sarda per il controllo degli atti del Comune e degli enti locali, ha ribadito questo punto di vista, che cioè la legge n. 62 contenga principi di attuazione della Costituzione, anche in merito all'art. 128 della Costituzione, per gli ordinamenti regionali. Quindi siamo qui, prescindendo da altre considerazioni di merito, in piena attuazione di un principio stabilito da una legge statale, che si potrebbe chiamare di cornice, in attuazione del disposto costituzionale.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'art. 51: 18 favorevoli, 2 astenuti.

Metto in discussione l'art. 48 rimasto in sospeso, secondo gli emendamenti della Commissione: « I termini di cui agli artt. 45 e 46 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti o quando la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico. Quando la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico, i termini sono raddoppiati se tale organo è provinciale e quadruplicati se è regionale ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Qui, in base alle discussioni avute, direi anzitutto di precisare che si tratta di un'audizione di organi tecnici da parte della Giunta Provinciale, che sia prescritto per l'esercizio del controllo; quindi allora sarebbe sgomberato il terreno da quell'art. 59, in quanto il parere dell'organo tecnico sui progetti per opere pubbliche, non sarebbe prescritto per l'esercizio del potere di controllo, ma sarebbe un parere prescritto perchè il Comune possa formare questo progetto nel senso che il progetto non potrebbe essere definitivamente approvato dal Comune se non dopo ottenuto questo parere. Perchè il parere potrebbe anche implicare la riforma o modificare parzialmente il progetto. Rimarrebbe ancora in lizza il parere di altri organi tecnici e che non siano coperti dalla dispo-

zione già votata all'art. 50, dove è detto che nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Provincie, i controlli della Giunta Provinciale comprendono qualsiasi altro tipo di controllo, i cosiddetti controlli atipici. Cioè questi controlli nella materia e nell'accezione lata della parola « controllo » si comprendono anche i pareri; avevo fatto lo spoglio dell'elenco di questi pareri, che si risolvono nei pareri del Medico provinciale o del Consiglio provinciale di sanità in materia di igiene e sanità, e che concernono i regolamenti, i mercati all'ingrosso ortofrutticoli, le centrali del latte, ecc..

Ora vorrei far presente ancora che per questo controllo di merito avremo un termine di 30 più 30 giorni, 60 giorni, il che mi sembra anche per l'audizione o del Consiglio di sanità o del Medico provinciale, cioè un termine abbastanza lato. Comunque avrei fatto una proposta secondo ed in base alla discussione avuta, per dire questo: « I termini di cui agli artt. 45 e 46 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico. In quest'ultimo caso, qualora il parere non pervenga tempestivamente, la Giunta Provinciale può prescindere, oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione al Comune ». Quindi aumento del termine da due a tre mesi, a 90 giorni, qualora la Giunta Provinciale ritenga di non potere o voler prescindere.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Va bene!

KESSLER (D.C.): Sarei d'accordo con questa formulazione, perchè mi pare che così in qualche maniera viene risolta la questione. A proposito dell'art. 48, mi pare che avevo presentato anche io un emendamento per ciò che riguarda i Comuni con bilancio deficitario.

PRESIDENTE: C'è ancora l'emendamento di Kessler da votare, è al secondo comma. Ora mettiamo in votazione la proposta dell'Assessore, come da lui enunciata, al primo comma: maggioranza favorevole, 1 contrario, 4 astenuti.

Al secondo comma si propone: « I termini di cui al comma precedente non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della L.R. 31.12.1955, n. 32 ».

SCOTONI (P.C.I.): Sì, ho ben capito, ma temo che la dizione non sia la più felice, perchè i termini raddoppiati non si applicano, ed allora si applicano quelli normali?

KESSLER (D.C.): Bisogna mettere 46 e 47.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Basta il 46, perchè si tratta dei bilanci sottoposti al controllo di merito.

PRESIDENTE: « I termini di cui agli artt. 46 e 48 non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della L.R. 31.12.1945 n. 32 ».

Pongo ai voti questa dizione: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 52 - Servizio Ispettivo.

La Giunta Provinciale può disporre visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali.

La Giunta Provinciale ed il suo Presidente, il consiglio comunale, la giunta comunale ed il Sindaco, nonchè gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta Provinciale o dal suo Presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e sono a carico dell'ente ispezionato.

La Commissione propone che al primo comma venga sostituita la dizione « può disporre » con « dispone ».

Pongo ai voti l'art. 52 emendato: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Art. 53 - Controllo sostitutivo.

La Giunta Provinciale invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente invitati a provvedere dal Presidente della Giunta Provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti o per

reggere gli enti stessi per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare.

Le spese per il commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.

VINANTE (P.S.I.): Dice « obbligatori nel tempo strettamente necessario ». Questo termine, sa, mi pare un po' vago; può arrivare anche ad un anno, anche ad un periodo abbastanza lungo, tanto più che l'onere viene addossato al Comune. Non voglio fare apprezzamenti su chi fa ed ordina un'inchiesta, però sapendo che le spese sono a carico dell'ente ispezionato, e non sarei d'accordo, volevo presentare un emendamento sull'articolo precedente, perchè non è giusto fare una inchiesta a carico di un ente, ed obbligarlo ad addossarsi le spese. Comunque anche l'articolo è passato. Adesso qui si dice « il tempo strettamente necessario » — comunque non saresti tu che puoi dare delle lezioni....

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non sono io, sono loro che lo dicono!

VINANTE (P.S.I.): Penso che abbiate capito male, comunque non ha importanza. Sarebbe opportuno fissare un termine. La legge siciliana fissa il termine di un mese, prorogabile al massimo a tre mesi; fissate anche voi un termine di qualche genere, perchè mi pare che sia troppo facile. Se non siete d'accordo presento un emendamento: se accettate va bene, se non accettate, pazienza. Tanto siamo abituati, dice Paris!

KESSLER (D.C.): Mi permetterei di osservare una cosa su quanto ha detto Vinante, sull'articolo 52 c'è stata una discussione anche in Commissione, circa il carico delle spese. L'articolo prevede praticamente due ipotesi: delle visite saltuarie e periodiche ecc. e poi le inchieste. Si è detto: è giusto che sostenga la Giunta Provinciale le spese di cui alla prima ipotesi, cioè delle visite saltuarie che sono un po' per il controllo e per l'aiuto. Quando si tratta di inchieste, abbiamo convenuto che la Giunta farà l'inchiesta in un Comune solo quando per lo meno nell'aria qualche cosa ci sarà.

Può darsi che l'inchiesta si risolva senza trovare nulla, ma ormai ha una giustificazione per fare la inchiesta, proprio perchè sarà stata provocata da qualche cosa, perchè altrimenti si rientrerebbe nel primo comma, con le visite periodiche di assistenza e consulenza. Quindi noi riteniamo che le inchieste come tali sono anche indirettamente provocate dal Comune, perciò è giusto che siano a loro carico le spese. Per quanto riguarda l'art. 53, se si vuole mettere il termine di un mese, prorogabile a tre mesi, data la diversa natura per cui può essere nominato un commissario ad hoc, non avrei nulla in contrario ad accettarlo.

PRESIDENTE: « Per un periodo di tempo di un mese, salvo proroga fino a tre mesi per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo ».

VINANTE (P.S.I.): Salvo la proroga per motivi gravi!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): « Salvo proroga fino a tre mesi per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo ».

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Chi è che dà questi giustificati motivi?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): L'autorità che invia il commissario!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Li deve dare a se stessa!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Comunque dovrà anche nei confronti del Comune addurre una giustificazione!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Voto contro!

PRESIDENTE: Vi è una proposta di emendamento soppresivo, a firma Paris, Raffaelli, Bondi, delle parole « o per reggere gli enti stessi per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare ».

PARIS (P.S.D.I.): Perchè sempre il consiglio non può funzionare se per dimissioni ecc. viene no-

minato un commissario. Che cosa succede? e non di rado? che il consiglio comunale non vuole prendere una determinata deliberazione secondo il parere o la volontà della Giunta Provinciale, e la Giunta Provinciale nomina un commissario con la scusa che non funziona, vedi Lavis, Fierozzo o Frasilongo. Ora qui veramente vedo ledere l'autonomia dei Comuni! dove va l'autonomia dei Comuni? Che valore hanno le decisioni del consiglio comunale?

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Quali?

PARIS (P.S.D.I.): Quando vuol adottare un atto non conforme alla volontà della Giunta Provinciale!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Obbligatorio?

PARIS (P.S.D.I.): Ed allora con la scusa che non funziona nomina un commissario, che prende la delibera e poi funziona il consiglio comunale! Lì si c'è l'annullamento dell'autonomia. Funziona a fisarmonica!

KESSLER (D.C.): Per dire la verità mi pare che all'articolo precedente, che abbiamo trattato ieri, quando un consiglio comunale non funziona non si nomina un commissario ad hoc, si nomina un commissario, quello che faceva tanta paura a voi, perchè il consiglio comunale non funziona. L'ipotesi del controllo sostitutivo dovrebbe essere il commissario ad hoc unicamente da nominare ma non con lo scioglimento del consiglio comunale. Cioè, questo commissario dell'art. 53, se interpretato bene, resta in vita, coopera in presenza anche del consiglio comunale. Ora, i limiti entro i quali questo può essere fatto sono ben precisati dalla legge, almeno nei due primi, perchè il terzo è meno chiaro anche per me. Atti obbligatori per legge, qui non c'è da dolersene se un Comune non li fa.

Secondo: eseguire impegni validamente assunti, ed anche qui non ci sono eccezioni. Adesso « o per reggere gli enti stessi per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare »; qui avrei pia-

cere di un chiarimento anch'io dall'Assessore, per accertare che non sia una ipotesi già rientrante nel caso di scioglimento del Consiglio.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' da farsi lo stesso ragionamento fatto per la richiesta di elementi integrativi di giudizio; cioè, se si addivene allo scioglimento per gravi o ripetute violazioni di legge, o per dimissioni, o se per impossibilità di formare la maggioranza non possa funzionare, si arriverà allo scioglimento del consiglio di colpo o dopo che ci sia stato un periodo di commissariato, secondo l'articolo che ci occupa qui. Perchè può darsi che questa situazione di non poter funzionare sia superabile e si possa riprendere la normale attività dell'amministrazione, e allora ci sarà la facoltà della Giunta Provinciale di nominare questo commissario il quale potrebbe avere il compito di superare queste difficoltà e poi cessare e non addivenire allo scioglimento, e allora necessita questa figura.

Ho proposto al primo comma, in osservanza a quanto già concordato, una diversa chiusura per dire « o per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. La durata in carica del commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo », cioè secondo la legge siciliana. Ci hanno preceduti e quindi dobbiamo seguire il buon esempio dei siciliani.

SCOTONI (P.C.I.): Mentre comprendo benissimo la figura del commissario ad hoc, quello che va a compiere un determinato atto che il Comune o non vuole o non può o non è capace di compiere; non vedo invece la figura del commissario che va lì per tutto e per niente. Perchè supponiamo che uno che non faccia l'elenco dei poveri, allora la Giunta Provinciale lo diffida, quelli non lo vogliono fare perchè litigano, ed allora prende un funzionario, prende un cittadino, prende chi vuole e lo manda « tu sei il commissario presso il Comune tal dei tali per fare questo ». Oppure hanno comperato qualche cosa e non vogliono liquidare le spese, sono tenuti a farlo, manda un commissario che liquida, ma nel decreto di nomina è detto che quello va là per compiere quel de-

terminato atto. Qui invece ci sarebbe un commissario che va quando ci sono difficoltà non ben precisate. Per esempio: convoca una volta il consiglio che va deserto, lo convoca due volte, tre volte, va deserto, allora si manda il commissario? Perchè si può dire che non funziona, quello va là a che fare? A fare tutto? Ma nello stesso tempo c'è ancora il consiglio. Come si fa a sapere che il consiglio che non si è riunito tre volte di seguito per trattare la nomina dell'applicato, non si riunirà per trattare la cessazione di un suolo? Bisognerebbe dire « si fa una convocazione di giunta se è competenza della giunta, una convocazione di consiglio se è competenza del consiglio. Adesso se questi non decidono, allora c'è il commissario fuori della porta che dice vengo io ».

Non mi pare che questa figura commissariale debba esserci sempre quando si tratta di compiere un atto delimitato, o 2, o 3, o 4, quelli che sono, perchè allora potrebbe avvenire il caso che la mattina il commissario prende la delibera e due o tre giorni dopo si riunisce il consiglio e dice « chi ti ha detto che non avrei preso mai una decisione, che non avrei fatto fronte all'obbligo? ». La prende un po' diversa perchè nel merito giudica che è un po' diverso, e che cosa succede? E' valida quella del commissario o quella del consiglio? C'è quell'articolo che abbiamo approvato ieri. Quando non funziona allora si arriva al provvedimento che conosciamo e non funzionare non vuol dire solo che non compie un atto, bensì non essere in grado di esprimere l'organo esecutivo, non essere in grado di nominare il sindaco. Ma se voi mandate il commissario, quelli non saranno mai in grado, perchè supponete che il consiglio non riesca più a mettersi d'accordo sul sindaco, manda il commissario. Il commissario non può nominare il sindaco, e che cosa fa? Resta lì finchè non hanno nominato il sindaco. E come fa a funzionare un consiglio comunale, se c'è il commissario che ha assorbito i poteri di questo organo? Mi pare che sia una situazione piuttosto confusa e che potrebbe dare luogo solo a complicazioni e grane. Penso che si potrebbe lasciare la dizione che è stata proposta « per tutti gli atti ordinatori », ma non, quando non sia in grado di funzionare, che vada con i più ampi poteri che non si precisano e non sono precisabili.

KESSLER (D.C.): Sono stato preceduto nelle argomentazioni dal cons. Scotoni e devo confessare che anche in Commissione la mia attenzione era stata attirata dalle due prime funzioni e non da questa generica. Mi pare che l'osservazione sia sostanziale. Quali funzioni ha questo eventuale commissario? Prendere delibere? Evidentemente no, perchè o sono di competenza del consiglio o della giunta. Quindi ritengo che non abbia la facoltà di prendere una delibera di competenza del consiglio, dal momento che c'è.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Quando non funziona!

PRESIDENTE: Tutte le prende, ha il potere di tutti.

KESSLER (D.C.): Ma il funzionario è una questione piuttosto teorica, perchè se non funziona sciogliamo il consiglio comunale, ma il lasciare libero consiglio comunale e giunta, e contemporaneamente affiancare un organo che ne assorbe le funzioni, non mi pare molto logico. Può darsi che sia così, ma deve essere stabilito e precisato quali sono le funzioni di questo commissario, perchè altrimenti ritengo che si possa andare incontro ad una situazione per lo meno di una certa confusione. Può essere giusta l'osservazione fatta da lei, perchè può darsi che si verifichi il caso che il consiglio non funziona per cause transitorie e quindi sciogliere il consiglio comunale è una decisione grave. Si potrebbe dire: la rimandiamo e intanto mandiamo questo commissario. Ma questo commissario penso che, se lo si prevede, bisogna assolutamente stabilire le precise funzioni che può svolgere.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Forse l'opportunità di conservare questa dizione potrebbe essere meglio illustrata così. L'articolo 19 del Testo Unico del 1934, modificato con la legge 8 marzo 1949 n. 277, contiene appunto questa dizione, di cui ci occupiamo, cioè il Prefetto invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali istituzionali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari previamente o tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per

legge, o per reggere, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. Cioè non contiene quel limite di tempo che verrebbe introdotto. Si tratta anzitutto di trasferire e di consolidare il trasferimento di questa potestà al Presidente della Giunta Provinciale, del resto non dubbia, ma comunque precisare che questa potestà tutta intera passa al Presidente della Giunta Provinciale. Non dubbia perchè con sentenza della Corte, l'ultima, anche quella dell'Azienda Elettrica, è chiaro che il controllo sostitutivo passa alle Giunte Provinciali. Del resto lo dice la stessa legge n. 62, all'art. 59, ultimo comma: « Il potere di controllo sostitutivo attribuito al prefetto e alla Giunta Provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti, sono deferiti per i Comuni al comitato di controllo ». Ma si trattava di chiarire che l'intera potestà così delineata dall'art. 19 al quinto comma si trasferiva al Prefetto.

Ora, ammetto che in un ordinamento democratico autonomistico perfetto questa formula non sia del tutto ortodossa, però forse finchè — noi abbiamo una competenza concorrente in materia di ordinamento comunale — forse finchè la formula rimane tale a quella dell'ordinamento statale è bene mantenerla anche nel nostro ordinamento, sia perchè potrebbe essere sollevata l'obiezione che si tratta di un principio che anche noi dobbiamo rispettare, sia perchè non sorga il dubbio che quanto da noi omesso sia conservato ancora al Commissario del Governo. Perchè ci sono altre parti omesse dall'art. 19, in quanto spettano al Commissario del Governo nella sua responsabilità sull'ordine pubblico, mentre questo appunto rientrebbe nel controllo sostitutivo, e bisogna chiarire che tutto quanto rientra nel controllo sostitutivo, secondo l'art. 19, è trasferito al Presidente della Giunta Provinciale.

KESSLER (D.C.): Sarei d'accordo con l'Assessore, è chiaro che questo commissario ha le stesse attribuzioni che hanno e consiglio e giunta. E' esatta questa interpretazione?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In quanto non funzionino.

KESSLER (D.C.): Sì, d'accordo. La prima condizione perchè si possa nominare il commissario è che ci sia una certa disfunzione, poi il commissario ha le competenze del consiglio e della giunta. Questo è chiaro dalla dizione della legge. Io sono d'accordo sulla figura perchè questa figura può trovare rispondenza in determinate situazioni. E' una specie di periodo di prova, si dice: per un mese mettiamo il commissario, fino a tre mesi, per vedere se si sistemano le cose. Se si sistemano probabilmente cessa il commissario e comincia a funzionare il consiglio, viceversa non funziona il consiglio e allora verrà sciolto. Si trattava di un quesito tecnico che può essere un dubbio personale mio. E' chiaro che ha le funzioni e le competenze del consiglio e della giunta. Questo risulta chiaramente dall'art. 53, o occorre precisarlo? Questo era il mio dubbio.

PRESIDENTE: « Per reggere gli enti stessi » vuol dire amministrare; abbiamo prima di tutto un emendamento soppressivo.

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei chiedere la parola. Qui ci sono delle disposizioni ibride e confuse che conviene ripetere quello che una volta intesi dire da Orlando alla Costituente, e quindi posso dirlo anch'io: « El tacon l'è pezo del buso ». All'art. 19, signor Assessore, se lei lo va a ricordare non agli amministratori democratici ma a buona parte dei podestà trentini, vede ancora accapponirsi la pelle, perchè è stato quello che ha permesso di...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' diverso!

PARIS (P.S.D.I.): ..imperversare, lei lo ha richiamato!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non il vecchio, nella dizione del 1949!

PARIS (P.S.D.I.): Ci vorrebbe anche quello, che fosse il vecchio! Allora ti saluto autonomia e democrazia! con tutto quello che si può mettere! Vede questa disposizione che cosa viene a permettere? In un consiglio e una giunta che funziona,

ma che si rifiuta di prendere una delibera, o la prende negativa, in questo caso può essere inviato un commissario?

PREVE CECCON (M.S.I.): Sissignore, competenza della Giunta Provinciale!

PARIS (P.S.D.I.): Chi lo dice? D'altro canto penso questo; che, o ci sono continui atti di non osservanza della legge o di cattivo funzionamento, e allora in seguito al ripetersi di questi fatti si può arrivare allo scioglimento del consiglio; o questi atti non ci sono, ed allora si va a sopprimere la autonomia del Comune, signor Assessore! Perchè per un fatto anche di una certa importanza, ma che si ripete una volta nel corso di una amministrazione, lei vuol fare l'insulto di inviare un commissario e di dare la taccia di non essere capaci di funzionare? Guardi che sono sempre per non mettere nessuno in tentazione, e qui si mette in tentazione. O ci sono le ragioni per sciogliere il consiglio, ed allora lo si scioglie, o non ci sono ed allora non lo si scioglie, ma non si dia nemmeno un commissario. È veramente una disposizione che annulla l'autonomia dei Comuni.

VINANTE (P.S.I.): La discussione che è sorta adesso ha richiamato maggiormente la mia attenzione sulla pericolosità di questo articolo. L'Assessore ha detto che siamo in competenza concorrente e quindi dobbiamo mantenerla. Mi pare che abbiamo superato in certe circostanze anche questo fatto, ma quello che trovo e che mi preoccupa è che l'articolo formulato da noi è peggiore di quello della Sicilia, perchè lei in certe circostanze, mantenendo la sua preoccupazione di avere la materia disciplinata per la ragione della competenza concorrente, attribuisce la possibilità di nominare il commissario, e non solo come è previsto nella legge siciliana che per forza richiamiamo perchè ci serve di insegnamento. In quella legge è permesso la nomina del commissario solo quando il Comune non compia atti obbligatori per legge. La nostra legge dice « La Giunta Provinciale invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente invitati a prov-

vedere dal Presidente della Giunta Provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti o per reggere gli enti stessi per il periodo di tempo strettamente necessario qualora non possano funzionare per qualsiasi ragione ». Ora, chi stabilisce quali sono le ragioni perchè non possano funzionare? Perchè può esserci una casistica, una difficoltà per cui la giunta dice: non funziona, non va bene. Possono esserci complicazioni superabili nel tempo ma la Giunta Provinciale può dire: no, entro quel termine deve essere superato, caso contrario nomino un commissario. Se lei almeno accedesse ai termini della legge siciliana, e solo qualora il Comune non compia atti obbligatori per legge consentire l'invio del commissario, mi pare che le preoccupazioni sollevate da Paris e condivise dal sottoscritto potrebbero essere attenuate. Perchè in quei casi c'è solo una ragione: o il Comune non compie atti di obbligo per legge e la Giunta Provinciale invia il commissario, ma solo in questa maniera — e credo che attenui per lo meno la preoccupazione della mancanza dell'autonomia del Comune — qualora l'amministrazione comunale possa essere sottoposta a nomina di commissario anche in altri casi a discrezione della Giunta Provinciale. Quindi, signor Assessore, veda se non è il caso per lo meno di accedere a limitare la nomina del commissario solo ai casi come previsti dall'art. 92 della legge siciliana.

KESSLER (D.C.): Domando un'altra volta scusa perchè in Commissione non ci siamo soffermati su questa cosa, che credo abbia un certo rilievo. Per cercare di identificare quando la Giunta Provinciale potrebbe applicare questa disposizione, mi pare che il caso classico, forse l'unico — dal momento che la legge dice: « che non possa per qualsiasi ragione funzionare », — dovrebbe essere quello in cui non riescono a combinare una maggioranza e quindi si determina una inattività del consiglio. Ma noi ormai all'art. 16 abbiamo previsto questa ipotesi e abbiamo detto che « per violazione di leggi ecc., o quando per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare, il consiglio comunale va sciolto ».

Ora qui mi pare quasi una ripetizione della

stessa ipotesi che abbiamo già deciso, nel senso di sciogliere addirittura il consiglio comunale. Quindi adesso ho ben piacere di sentire l'Assessore, ma ho l'impressione che qui discipliniamo diversamente, in due articoli separati, il 16 ed il 53, quello che dovrebbe essere una fattispecie unica. Non so se questa mia interpretazione è esatta, ma ho paura di sì. Se fosse così bisognerebbe proprio tagliare il comma, perchè anche io mi preoccupo di un consiglio comunale che non possa funzionare e del rimedio che si possa trovare, ma il rimedio l'abbiamo suggerito già nell'art. 16. Forse sarebbe stato meglio nel 16 precisare che prima di sciogliere si poteva mandare il commissario, ma ormai l'art. 16 è votato, e ritengo che l'ipotesi non sia più diversamente disciplinabile.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): L'interpretazione che io darei ai due articoli citati da Kessler è questa: in un caso si tratta di un consiglio comunale che non può o non vuole funzionare per qualunque ragione, ma nel secondo caso ci dovrebbe essere una determinata attività, un qualche cosa per cui necessita l'intervento della Giunta Regionale, ma limitato nel tempo, e soprattutto nel settore, a determinati atti.

PREVE CECCON (M.S.I.): Regionale? Ma qui dice provinciale, e ha ragione nella prima versione!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V. P.): Mi ero già espresso per quanto concerne le obiezioni sollevate da Vinante, cioè noi prevediamo lo scioglimento nell'ipotesi dell'art. 16, ma non abbiamo ancora regolato il caso prima dello scioglimento, cioè il caso della sospensione delle attività, quelle nel suo insieme, del consiglio comunale prima che si addivenga allo scioglimento. Quando risulti che non può funzionare può darsi la necessità della nomina di un commissario, non nei singoli settori, ma proprio per reggere, come dice l'art. 19, tutta l'attività in attesa dello scioglimento o in attesa del superamento della crisi. Questa, secondo me, è la fattispecie qui regolata. E' giusto che di per sè non si concilia proprio perfettamente con l'impostazione autonomistica, però ho già

fatto presente la ragione di opportunità, cioè di assumere nella nostra legge l'esatta dizione di questo 4° comma dell'art. 19, perchè non sorga il dubbio che omettendo questo passo rimanga riservato al Commissario del Governo.

KESSLER (D.C.): Accettiamo!

PRESIDENTE: Mi pare che abbiate discusso. C'è un emendamento presentato da Benedikter, Kapfinger, Dalvit che metto in votazione: « Per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. La durata in carica del Commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo », che assume la formula della legge siciliana.

PARIS (P.S.D.I.): Scusi, Presidente, pare che dovrebbe mettere in votazione prima l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE: Lei non lo ha ritirato?

PARIS (P.S.D.I.): Non mi sono mai sognato di ritirarlo!

PRESIDENTE: Ha ragione lei, credevo lo avesse ritirato di fronte alle argomentazioni.

PARIS (P.S.D.I.): Non mi hanno convinto le argomentazioni!

PRESIDENTE: C'è un emendamento soppressivo delle parole « o per reggere gli enti stessi per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare ». Pongo ai voti l'emendamento soppressivo, è respinto a maggioranza.

PARIS (P.S.D.I.): Ci parli di autonomia, Assessore!

RAFFAELLI (P.S.I.): Autonomia con la corda al collo!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento preletto dell'Assessore: approvato a maggioranza.

Pongo ai voti l'art. 53 emendato: approvato a maggioranza.

Art. 54 - *Provvedimenti contingibili ed urgenti.*

Il Presidente della Giunta Provinciale, oltre le ordinanze di urgenza nell'esercizio della funzione sostitutiva di cui all'art. 27, può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Presidente della Giunta Provinciale sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale azione penale. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida, da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità, le misure necessarie per la esecuzione di ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Presidente della Giunta Provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Provinciale sono punite a norma di legge.

Metto ai voti l'art. 54: maggioranza favorevole.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

Capo I - Patrimonio

Art. 55 - *Beni comunali.*

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali si deve provvedere con i mezzi ordinari del bilancio.

Nella alienazione dei beni patrimoniali deve curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; il ricavo deve essere impiegato in beni patrimoniali o nella estinzione straordinaria di debiti o per diminuire il fabbisogno di mutui per spese straordinarie.

Pongo ai voti l'art. 55: maggioranza favorevole.

Art. 56 - *Inventario.*

Le amministrazioni comunali devono formare e tenere al corrente un inventario dei beni demaniali e patrimoniali distinti in beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, completato da un elenco degli atti relativi ai beni medesimi. Per i beni patrimoniali destinati a un pubblico servizio nell'inventario dovrà essere fatta menzione del servizio medesimo.

Distinti da quello del Comune debbono tenersi separati inventari per :

- a) ciascuna delle istituzioni o delle aziende speciali amministrate dal Comune ;
- b) ciascuna frazione avente patrimonio separato ;
- c) ciascuna frazione avente amministrazione separata dei beni di uso civico.

Gli inventari devono essere riveduti ad ogni cambiamento della amministrazione dalla Giunta comunale entro due mesi dalla sua nomina. Essi sono firmati dal sindaco, dal segretario, e, ove esistano, dal ragioniere e dall'economista.

E' posto ai voti l'art. 56 : maggioranza favorevole.

Art. 57 - Deliberazioni sui contratti.

Le deliberazioni relative a contratti devono contenere lo schema del contratto o comunque gli elementi essenziali del medesimo. I contratti non sono impegnativi per l'ente se non dopo divenute esecutive tali deliberazioni.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, tranne i casi di inderogabile necessità a giudizio insindacabile e responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte, a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo.

La Commissione propone la soppressione al secondo comma delle parole « a giudizio insindacabile e responsabilità degli amministratori ». Pongo ai voti l'art. 57 così emendato : maggioranza favorevole.

Art. 58 - Asta pubblica, licitazione, trattativa privata.

I contratti dei Comuni che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. E' consentito il contratto mediante licitazione privata quando si tratti :

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti :

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10.000.000.
- 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 2.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni.
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti :

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5.000.000 ;
- 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 1.000.000 ed il Comune non resti vincolato oltre cinque anni ;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni ;

c) per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti :

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 2.500.000 ;
- 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 500.000 ed il comune non resti obbligato oltre cinque anni ;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 250.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

E' consentito il contratto mediante trattativa privata, se i valori di cui al comma precedente siano inferiori ad un quarto. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti.

Quando sia andata deserta l'asta è consentito il contratto mediante licitazione o trattativa priva-

ta purchè le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del Comune.

Il Consiglio comunale può comunque a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, deliberare la licitazione o la trattativa privata, in caso di evidente necessità o convenienza. In tale caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno cinque ditte. Le deliberazioni di cui al presente comma sono sottoposte al controllo di merito.

La Commissione propone al primo, al secondo, al terzo comma, di sostituire le parole « il contratto mediante licitazione privata » con « la licitazione privata ». L'ultima frase dell'ultimo comma viene sostituita nel modo seguente: « Le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma, sono sottoposte al controllo di merito ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Qui, in confronto con il T.U., non trovo una diversità di cifre. Aveva fatto anche lei, Assessore, il confronto con il T.U., perciò mi sembra inutile che palleggiamo la responsabilità di prendere o non prendere dalla Sicilia o dal T.U.. Mi pare che ciascuno pascola a suo piacimento nei vecchi e altrui pascoli l'erba più fresca e l'erba più vecchia, magari anche quella secca qualche volta, ed anche la gramigna! Dicevo, non solo una diversità notevole di cifre consentite per la trattativa e per la licitazione privata, che può anche trovare la sua spiegazione nel diverso valore della moneta dal tempo in cui fu emanato il Testo Unico al tempo in cui noi ci troviamo ad discutere questo, ma proprio anche norme cautelari minori per l'adozione del tipo, che è considerato eccezionale, di contratto per l'ente pubblico. Credo di non essere al di fuori della verità, anche se non sono un esperto in materia, se ritengo che per tutti gli enti pubblici la regola fondamentale sia quella dell'asta e che trattativa di licitazione privata e in subordine la trattativa privata siano sempre considerate delle forme eccezionali, e come tali siano regolate con particolari cautele. Infatti la dizione del vecchio Testo Unico, art. 1 della legge 9.6.1946 N. 530, e art. 87 del Testo coordinato, al penultimo comma dice: « Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata quan-

do tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione. Può anche autorizzare la trattativa privata allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

Mi pare che qui abbiamo adottato un criterio del tutto diverso, qui abbiamo addirittura adoperato l'avverbio « comunque », il quale è l'assoluzione in *articulo mortis* per tutti i peccati, in qualsiasi caso ed in qualsiasi circostanza commessi; abbiamo adoperato « comunque » ed abbiamo affidato alla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune il deliberare la licitazione o la trattativa privata. Dice qui « in caso di evidente necessità o convenienza ». Non sono tenero per i controlli e per le tutele, e quindi non mi rifarò al Testo Unico per dire che sia il caso di renderli possibili solo dopo una approvazione di seconda istanza, ma una autodisciplina maggiore per il consiglio la riterrei indispensabile.

Ho sentito che c'è intenzione di presentare qualche emendamento che restringa questa libertà, e francamente sarò favorevole all'emendamento, perchè mi sembra che qui si sia allargata troppo la possibilità di derogare alla regola che trova una serie di inconvenienti, lo sappiamo benissimo, quando si tratti di lavori di una certa urgenza e di consistenza modesta, quando si tratti di operare all'interno di un Comune piccolo, dove non ci sono grandi possibilità di concorrenza fra i diversi operatori economici, ma che però è una regola fondamentale che va tuttavia rispettata.

VINANTE (P.S.I.): L'Assessore dirà probabilmente che qualche volta si sostiene l'autonomia dei Comuni e qualche volta si cerca di limitare la autonomia dei Comuni. Ora bisogna intendere che cosa vuol dire limitare l'autonomia dei Comuni. In questo caso, e se riandiamo un po' la storia delle amministrazioni comunali, riscontriamo che la concessione del sistema della licitazione privata ha portato degli abusi, dei danni notevoli e la possibilità di esercitare il proprio mandato con interessi di categorie. Ora in questa circostanza diciamo che l'attribuire al consiglio comunale a sua discrezione, senza limitazione di cifre, l'adozione del sistema della trattativa privata, pur essendo fissato che

debba dimostrare l'opportunità e il vantaggio, non è facile. Mi pare che sia lasciare una libertà eccessiva. In sostanza, se diciamo « è consentito che al posto dell'asta pubblica sia introdotta la licitazione privata », non facciamo altro che consentire che anziché la procedura pesante dell'asta pubblica sia consentita la licitazione, che consiste nell'invitare un certo numero di ditte a partecipare alla fornitura, ai lavori. Ora non vedo il perchè l'Assessore voglia introdurre questa possibilità indiscriminatamente. Fino ad un determinato importo si può dire che il danno è anche relativo, se lei consente che la trattativa sia introdotta per abbreviazione di pratiche e di tempi, ma se questo è consentito a qualsiasi condizione e cifra, mi pare eccessivo.: Sarei per la soppressione di questa facoltà.

Non so se l'Assessore insiste, nel caso che insistesse presenteremo un emendamento nel senso che questa facoltà sia concessa quando ci sono i due terzi dei consiglieri, una maggioranza qualificata. Perchè, creda, l'eccessiva libertà di scegliere questa o quella strada non credo sia opportuna e non credo che intacchi in caso diverso la libertà dei Comuni, perchè non è su questa base che viene intaccata. Quindi diamo una direttiva tranquilla e facciamo sì che gli amministratori si mantengano entro quel quadro di direttive, che non possano procurare dei danni alla amministrazione dalla quale sono preposti.

SCOTONI (P.C.I.): Il signor Assessore poco anzi, quando si parlava di commissari, sosteneva la opportunità di inserire quella disposizione in quanto faceva osservare che la nostra competenza è di carattere secondario e che pertanto bisogna rispettare i termini della legge e l'art. 19 della legge dello Stato poteva essere invocato come un principio generale. Era uno degli argomenti che ha portato a sostegno della tesi. Si potrebbe qui sostenere forse, a più ragione, che il sistema dell'asta è il sistema veramente di principio della legge dello Stato. Infatti lo si dice. Verrà fatta una muraglia altissima che nessuno potrà superare: a nord, sud, est, ovest verranno messe delle strade rotabili per poter consentire l'ingresso e l'uscita, si è arrivati al punto di mettere la grave remora che

la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Quale altra deliberazione può essere presa con la maggioranza inferiore in prima convocazione?

KESSLER (D.C.): No!

SCOTONI (P.C.I.): D'accordo, con la maggioranza dei voti e non dei presenti. E' qualche cosa di più. E' poco lo stesso il dire che è una regola, perchè questa regola ha tutte quelle eccezioni di valori per i quali non viene richiesta nessuna maggioranza, nessun sistema particolare, anzi verrà fatto dalla Giunta il più delle volte perchè i limiti di valori sono inferiori o molto vicini a quelli che sono stati stabiliti fra le competenze del consiglio e le competenze della giunta. Ma poi, per qualsiasi valore, anche altissimo, basta la maggioranza dei consiglieri assegnati, e allora la regola non è una regola. Vorrei vedere, se questo articolo entrerà in funzione a distanza di un anno o di due anni, e domandare « su mille delibere quando 990 sono state adottate per licitazione privata e dieci sono state adottate per asta, si può dire che le dieci siano una regola nei confronti delle altre 990? » Così sarà inevitabile. Ma, a parte questo, credete veramente di fare un piacere ai Comuni con questa azione? Non pensate a tutte le pressioni che domani l'artigiano, la piccola impresa del posto, il commerciante, faranno sugli amministratori per dire loro: guardate, non vorrete andare a cercare quelli da fuori, ci siamo noi qui e dobbiamo vivere! E così si finirà che necessariamente saranno accusati dei delitti più atroci coloro i quali, nell'interesse del Comune, perchè molte volte è nell'interesse, avranno preferito proporre, sostenere una forma di aggiudicazione del contratto, della fornitura o del lavoro, che al Comune sarebbe venuta a costare notevolmente di meno. Sappiamo, perchè abbiamo sentito e visto esempi, come tante volte purtroppo, se uno deve fare un certo lavoro e si rivolge a quelli del posto, costa dieci, da fuori vengono a farlo a sette, a otto, altrettanto bene e forse meglio. E qualche lavoro, visto eseguire, ne è la dimostrazione. Ora, affidando esclusivamente all'organo comunale con la più grande ampiezza la possibilità di fare la trattativa priva-

ta, costoro non saranno in grado di resistere a delle pressioni degli interessati che spiegheranno, sosterranno, faranno presenti le proprie condizioni e finiranno col far accettare quella forma che non è sempre la più vantaggiosa. I limiti di valore, se confrontati con quelli dello Stato e dei progetti predisposti anche da organi statali, sono enormemente più ampi, perchè quanti saranno i contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede i due milioni e mezzo per i Comuni fino a 10.000 abitanti, cioè anche per i Comuni di 700-800-1000-1200 abitanti? Saranno la maggior parte. Quante saranno le locazioni inferiori alle 500.000 lire annue? Saranno la maggior parte, e quelle superiori saranno una eccezione.

Quindi credo, concludendo, che bisognerebbe veramente cercare di rispettare quello che è un principio, e non tanto e non solo perchè è un principio, ma perchè è un principio buono, e bisognerebbe far sì che diventi una regola il ridurre questi valori che sono ingiustificati perchè, cari amici, quando si parla di un Comune di 30.000 abitanti o più, l'aggiudicazione di un lavoro di 10 milioni comincia ad essere qualche cosa di abbastanza considerevole. E non vedo proprio perchè non si debba farlo attraverso quelle forme che danno la garanzia, che impediscono o per lo meno rendono molto più difficile che domani si possa dire: sì, lo ha dato al tale per questo e questo. E' stata fatta la sua asta, l'ha preso quello lì, niente c'è da dire.

Quando si fa una trattativa privata può sempre rimanere il dubbio, può sempre rimanere il sospetto che tutte le cose non si sono svolte regolarmente. D'altra parte gli amministratori sono premuti e non possono resistere alle pressioni che gli interessati cercano di esercitare su di loro per chiedere che venga dato loro il servizio. Direi proprio di ridurre i valori e togliere l'ultimo comma, e mettere quelli di prima, perchè praticamente non ha nessuna importanza.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Di fronte a coloro che si richiamano alla legge statale, mi richiamerò alla legge siciliana, per alternarci un po'....

SCOTONI (P.C.I.): Stamane avete bocciato la legge siciliana!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ... per alternarci un po'. Devo dire che quando ho motivato la nomina del commissario per reggere i Comuni, l'argomento centrale è stato quello di affermare la competenza e di non lasciare dubbi che la relativa competenza rimanga al Commissario del Governo. Ora qui in sostanza cosa abbiamo fatto? La legge statale prevede anche la possibilità che il consiglio comunale scelga anzichè l'asta, la licitazione privata e la trattativa privata, però con il consenso del Prefetto. Il consenso del Prefetto non è più compatibile con l'autonomia comunale; ed abbiamo sostituito al consenso del Prefetto la maggioranza qualificata. Ora si potrà discutere se porre la maggioranza qualificata o quella assoluta, o se porre una maggioranza qualificata superiore. Si potrà discutere ancora, ma comunque abbiamo sostituito all'autorizzazione prefettizia la maggioranza qualificata, secondo un procedimento logico che pervade tutta la legge, anche quella siciliana. Per quanto concerne i valori vorrei anche qui richiamarmi alla Sicilia ed anche al disegno di legge Tambroni votato dalla Camera e non diventato legge; la Sicilia, per i Comuni capoluoghi di Provincia che sarebbero i nostri sopra i 30 mila abitanti, prevede la possibilità di andare a licitazione privata senza ulteriori formalità per contratti il cui valore complessivo non ecceda i 15 milioni: noi abbiamo dieci milioni. Poi, per le spese che non superano annualmente i tre milioni, abbiamo due milioni. Per i Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti hanno un limite per i contratti di 10 milioni e di spesa di due milioni: noi abbiamo per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti la metà, limite per il contratto di 5 milioni e per la spesa di 1 milione. Per i Comuni siciliani sotto ai 20 mila abitanti i Siciliani hanno un limite per il contratto di 5 milioni, per tutti gli altri Comuni fino ai più piccoli il limite di spesa è di un milione; noi siamo alla metà, 2 milioni 500 e 500 mila. Rispetto alla Sicilia credo che siamo al di sotto.

Per quanto concerne il disegno di legge Tambroni, come votato dalla Camera, abbiamo per i

capoluoghi di Provincia, rispetto ai nostri 10 milioni, 6 milioni per contratti, e per la spesa, rispetto ai nostri due milioni, un milione. Per i Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, da mettere in correlazione con i nostri al di sopra dei 10 mila abitanti, abbiamo per contratti il limite di 3 milioni, rispetto ai nostri 5, per le spese il limite di 600 mila rispetto al nostro limite di un milione. Infine, per gli altri Comuni al di sotto dei 10 mila, il disegno di legge Tambroni ha per i Comuni dai 5 ai 20 un limite di 1.600.000 per i contratti, noi abbiamo 2.500.000 ed un limite di spesa di 300 mila, rispetto ai nostri 500 mila. Scommetto che questo disegno di legge rifarà la sua strada e, a meno che non sia attuato l'ordinamento delle Regioni, entri quindi in vigore; prima però ritornerà alla Camera ed al Senato e lì dovranno tenere conto del fatto che è passato un certo tempo e c'è stata una certa svalutazione ed aumenteranno i valori relativi. Quindi non mi sembra, soprattutto rispetto alla Sicilia, i cui valori sono più alti, in parte doppi dei nostri, e confrontato anche con il disegno di legge governativo votato nel febbraio del 1958, non mi sembra che siamo fuori dalla giusta misura.

KESSLER (D.C.): Questa disposizione è alquanto innovatrice in rapporto alle vecchie leggi sull'ordinamento dei Comuni, anzi forse per questo la approvo senz'altro perchè è giusta, non solo per quel criterio di autonomia che tutti diciamo, ma è bene dare questa responsabilità agli amministratori comunali, quando come qui le remore o i richiami all'attenzione da parte dei Consiglieri sono tre: una certa maggioranza che non è quella normale, di cui dirò dopo; una evidente necessità o evidente convenienza, quindi quell'evidente ha una sua importanza; e infine il controllo di merito da parte della Giunta Provinciale e anche su questo mi pare che vi siano garanzie sufficienti per poter arginare eventuali abusi che di questa disposizione si facessero. Invece conferisce questa disposizione una maggiore rapidità, un maggior moderno svolgimento delle funzioni del Comune. Direi però che se sono contrario allo stralcio dell'ultimo comma, forse è bene mettere la maggioranza un po' più elevata di quella prevista e prevedere in-

vece che la maggioranza assoluta degli assegnati la maggioranza dei due terzi degli assegnati. Questo nei Comuni sotto ai 3 mila abitanti: sono 15, almeno che dieci ci siano a dire questa cosa, e questo mi pare giusto perchè è un richiamo a tutti alla responsabilità che si assumono nell'adottare questa particolare procedura. Concludendo direi di lasciare la disposizione, accetterei l'emendamento già presentato da parte di Vinante, di estendere a due terzi degli assegnati anzichè alla maggioranza.

PRESIDENTE: Metto ai voti questo emendamento, che porta la maggioranza ai due terzi dei Consiglieri assegnati.

VINANTE (P.S.I.): Quello sarebbe l'ultimo, qualora non si accetti la soppressione, perchè c'è un emendamento suppressivo.

PRESIDENTE: Esatto. C'è un emendamento per il cambiamento dei valori, a firma Vinante, Raffaelli, Scotoni al punto c), per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, che diminuisce al punto 1) da L. 2.500.000 a L. 1.000.000, al punto 2) da L. 500.000 a 250.000; al punto 3) da 250.000 a 100.000.

SCOTONI (P.C.I.): Si tratta solo per quelli sotto ai 10 mila abitanti in questo senso: che in un Comune superiore probabilmente ci possono essere più ditte e più fornitori, i quali sono tutti abitanti e residenti contribuenti del Comune e quindi si faranno loro stessi parte diligente verso l'amministrazione perchè vengano almeno un po' ripartiti equamente, sia pure a licitazione privata, i vari lavori da farsi per conto del Comune. Nei Comuni più piccoli invece può darsi che ci sia un unico fornitore un unico appaltatore, e allora sembra giusto per questa categoria di Comuni limitare.

Per quanto riguarda la Sicilia certe volte mi sembra, quando sento citare alternativamente le varie leggi, sentire di quel padre che aveva un ragazzo che andava a scuola, ha dato gli esami e gli hanno chiesto: « come è andata? Oh, press'a poco come gli altri. E ha fatto vedere la pagella, erano tutti cinque. Come, come gli altri? Sì, ho preso 5 in italiano ma lo ha preso anche il figlio del tale

il 5 in italiano, ha preso 5 in matematica ma lo ha preso anche il figlio di quell'altro ». Sì, gli altri ne avevano preso uno per uno, ma lui li aveva presi tutti. Così qui, si è fatta una raccolta delle varie disposizioni delle singole leggi per mettere insieme quelle che piacevano di più. Ognuno lo fa, ma non facciamo pesare troppo questi richiami che non sono sempre i più ligi!

PRESIDENTE: Metto in votazione questo emendamento dei valori: maggioranza contraria, 7 favorevoli, 2 astenuti.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso, proposto da Vinante, Scotoni, Raffaelli: respinto a maggioranza con 7 favorevoli.

Vi è poi l'emendamento all'ultimo comma, a firma Vinante, Paris, sostitutivo della parola « comunque », con: « può con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune ». Pongo ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 2 contrari, 2 astenuti.

Pongo ai voti tutto l'articolo: maggioranza favorevole, 5 contrari, 2 astenuti.

PARIS (P.S.D.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Su che cosa?

PARIS (P.S.D.I.): Per invitarlo a riposare anche lei 5 minuti, perchè così riposiamo anche noi!

PRESIDENTE: Allora riposiamo dieci minuti e alle 17.30 si riprende.

(Ore 17.20).

Ore 17.30.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 59 - Parere di organi tecnici.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni devono riportare il parere favorevole:

a) dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici, se il loro importo superi le Lire 2.000.000 per i Comuni fino a 10.000 abitanti, le Lire 5 milioni per gli altri Comuni;

b) del Comitato tecnico provinciale di cui alla legge regionale 16.12.1955, n. 28 se il loro importo sia compreso tra le Lire 20.000.000 e le Lire 50.000.000;

c) del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 16.12.1955, n. 28 se l'importo superi le Lire 50.000.000.

Quando si tratti di progetti parziali il parere è richiesto all'organo competente a norma del comma precedente per l'opera complessiva, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima sul quale tale organo abbia già espresso parere favorevole.

La Commissione propone la sostituzione del primo capoverso: « Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica: »; propone inoltre, alla fine dell'articolo, l'aggiunta delle parole « in questo caso il progetto parziale deve riportare il parere favorevole dell'organo competente per il suo valore ».

E' posto ai voti l'art. 59 emendato: unanimità.

Art. 60

Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni di cui le leggi pongano spese di ripristino a carico, anche eventualmente di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

L'inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice l'immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione della giunta comunale.

La Commissione propone la sostituzione, al primo comma, della parola « eventualmente » con « eventuali ».

Pongo ai voti l'art. 60: maggioranza favorevole.

Art. 61 - Appalto a concorso.

Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali può essere deliberato a maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente, l'invito a ditte ritenute idonee di presentare, secondo norme di massima, i pro-

getti tecnici e le condizioni di esecuzione, demandando l'esame ad una commissione.

L'aggiudicazione dell'appalto è riservata al consiglio od alla giunta secondo la rispettiva competenza per valore.

E' posto ai voti l'art. 61: unanimità.

Art. 62 - *Accensione di mutui.*

I Comuni possono contrarre mutui per esigenze straordinarie, se ed in quanto le spese occorrenti non possono essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavori o forniture nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni con o senza interessi.

Salvi i casi previsti da leggi speciali nessun nuovo mutuo può essere contratto dai Comuni se la quota annuale di ammortamento, comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui di qualunque natura precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate effettive ordinarie valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Gli istituti di credito di cui all'art. 5, n. 4) dello Statuto di autonomia possono concedere mutui anche in deroga ai loro statuti.

La Commissione propone al primo comma la sostituzione delle parole « se ed in quanto le spese », con « soltanto se le spese », e alla fine del secondo comma propone la soppressione della parola « effettive ».

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei chiedere che valore ha questo ultimo comma, se cioè la Regione può legiferare in materia di credito, perchè sappiamo che gli istituti di vigilanza sul credito comandano press'a poco come il padreterno. Quindi vorrei chiedere all'Assessore, perchè non vorrei che lui facesse brutta figura, o il Consiglio.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La Regione ha la competenza in materia di enti di credito, e in base a questa sua competenza attualmente la Giunta Regionale approva gli

statuti di queste aziende di credito a carattere regionale, previo il parere dell'autorità di vigilanza bancaria, che è un parere obbligatorio, ma non vincolante. Si potrà discutere, soprattutto fra esperti, se questa facoltà di concedere prestiti di mutui ai Comuni rientri piuttosto nell'esercizio del credito anzichè nell'ordinamento. Qui non oserei fare delle considerazioni più approfondite, ma ritengo, anche secondo il parere di qualcuno che se ne intende, di poter affermare e sostenere la tesi che si possa far rientrare, anche in base ad argomenti letterali della legge speciale sulle aziende di credito, si possa sostenere la tesi di farlo rientrare sotto l'ordinamento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 62: unanimità.

Art. 63 - *Prestiti per opere a carattere permanente.*

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per la assunzione di servizi di interesse generale, i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta Regionale, di concerto col Ministero del Tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta Regionale di concerto con il Ministero del Tesoro.

Pongo ai voti l'art. 63: unanimità.

Art. 64 - *Garanzia dei mutui.*

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite mediante ipoteca o con delegazioni, sull'esattore comunale o sull'appaltatore delle imposte di consumo, con vincolo sulle seguenti entrate del Comune:

a) *sovraimposta comunale sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;*

b) *tre quinti del cespite netto della imposta di consumo determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*

c) *una metà del cespite netto della imposta*

sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

d) una metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da regolari contratti plurienali di rendita.

PARIS (P.S.D.I.): L'imposta di famiglia, che in origine era un'imposta sul lusso, agiatezza ecc., dovrebbe diventare uno dei maggiori cespiti della finanza comunale, però per ora questa non è riconosciuta dalla Cassa Depositi e Prestiti, anche se è vero che degli istituti di credito locali accettano come delegazioni questa imposta. Ora mi pare che, menzionarla in modo specifico, sarebbe valorizzare l'azione che si intende, perchè molti Comuni si trovano in difficoltà quando hanno impegnato le imposte sui fabbricati e terreni, che sono universalmente riconosciute valide, mentre per l'imposta di famiglia questo riconoscimento non c'è. Credo che una norma specifica faciliterebbe per molti Comuni questa accensione di mutui.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Due voci nuove, rispetto al diritto positivo vigente, sono le lettere c) e d), quindi innovazioni abbastanza importanti: imposte sulle industrie, commerci, arti e professioni e metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette. Qui rientra anche l'imposta di famiglia.

PARIS (P.S.D.I.): Dato che si è specificato per altre imposte, Assessore, se noi dobbiamo anche innovare e non siamo più nel 1934, sono passati 24 anni, è successa la guerra e la svalutazione, e soprattutto l'imposizione di questi nuovi tributi comunali. Menzionarlo mi sembra che lo valorizzi.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma abbiamo di più, e nel più è compreso anche il meno, quindi con la formula comprensiva

«altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette», lasciamo al Comune una grande libertà di scelta, è comunque compresa.

PARIS (P.S.D.I.): Sì, è compresa, però lei sa che è un'imposta che molti istituti di credito non accettano come delegabile.

PRESIDENTE: Non fate conversazioni, è la terza volta che parlate.

Metto ai voti l'art. 64: unanimità.

Art. 65 - Rogito di contratti.

I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune e degli altri enti ed istituti locali di cui all'art. 44 aventi sede nel Comune.

Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 e seguenti del C.C.

A cura del segretario è tenuto in ogni Comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

E' posto ai voti l'art. 65: unanimità.

Art. 66 - Prestazioni d'opera.

Le prestazioni d'opera possono essere prescritte dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri solo per lavori pubblici e per un massimo di quattro giorni all'anno con ruolo e notificazione personale ad ogni capo famiglia e ad ogni persona convivente di sesso maschile dai 18 ai 30 anni atta al lavoro esclusi i capifamiglia e le persone non dipendenti dai medesimi che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza, e per ciascun animale da soma o da tiro con veicoli, autocarro o trattore. Le prestazioni possono essere eseguite da sostituti idonei oppure convertite in danaro, secondo tariffa, dopo decorso il periodo prescritto è ammessa solo la prestazione in danaro.

La Commissione propone la sostituzione delle parole «dai 18 ai 30 anni» con «dai 18 ai 60 anni».

PARIS (P.S.D.I.): Per dichiarare che non voto questo articolo anche se c'è nella legge precedente. Per me è un residuo di mentalità medioevale.

PRESIDENTE: Barbara!

ANDREOLLI (D.C.): Su questo articolo in Commissione si è fatta una lunga discussione. Ci sono molti paesi di montagna, e parlo di paesi piccoli, dove pur non avendo imposte e tasse, questo articolo è operante in maniera veramente sostanziale. Per la manutenzione delle strade i nostri Comuni provvedono attraverso prestazioni gratuite dai censiti. Piuttosto bisognerebbe pensare a questo, eventualmente.

PARIS (P.S.D.I.): E' una misura uguale per tutti.

ANDREOLLI (D.C.): Oggi chi ha una bestia da soma è veramente povero. Se si può introdurre il trattore, la macchina ecc., non è efficiente mantenere la bestia da soma, e forse varrebbe la pena di proporre un emendamento, se il mio gruppo è d'accordo lo proporrei in tal senso. La Commissione ha apportato una modifica sostanziale, ha allargato i limiti proposti dal progetto . . .

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è uno sbaglio di scrittura, quello dei trent'anni.

ANDREOLLI (D.C.): Sì, che dai trent'anni siamo andati ai sessant'anni. Questo non perchè da tutte le persone venga imposta questa prestazione, ma perchè l'amministrazione possa avere un termine largo e possa operare in misura abbastanza larga.

PRESIDENTE: Che emendamento propone?

ANDREOLLI (D.C.): Proporrei di togliere il bestiame da soma e da tiro, perchè questi disgraziatamente sono proprio di proprietà dei miseri del paese.

PRESIDENTE: Sono esclusi gli animali da

soma. Cancelliamo «e per ciascun animale da soma».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Nei paesi di alta montagna anche oggi gli unici mezzi per il trasporto sono poi queste bestie; dove cioè non possono arrivare i trattori o gli autocarri queste *corves* medioevali sono i mezzi più necessari.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vedo adesso, ma l'impressione che fosse un articolo che non andava in alcun modo mi ha reso in Commissione disattento, per chiedere cosa vuol dire «e per ciascun animale da soma e da tiro con veicolo». L'animale con veicolo? Dietro alla coda dell'asino dovremmo trovare i veicoli, autocarro o trattore?

Perchè la dizione letterale «animali con veicoli» vuol dire animali con trattori. Questo è avvenuto, a quanto mi consta, solo quando fu regalata al Negus la prima automobile, che la fece trascinare con i cavalli. Succede forse anche a qualcuno nei nostri paesi di montagna? Non lo so! Se volete correggere, per me è lo stesso, va male in qualunque maniera ma «animali da tiro e da soma con veicoli»?

SCOTONI (P.C.I.): Per lo stesso stato d'animo di Raffaelli vorrei segnalare «le prestazioni di opera possono essere prescritte con ruolo e notificazione personale ad ogni capofamiglia e ad ogni persona convivente di sesso maschile, esclusi i capifamiglia». Dunque, sono prescritte al capofamiglia e a tutti i componenti della famiglia, ma se i capifamiglia non lavorano perchè si deve prescrivere? per dire che sono esenti?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Esclusi i capifamiglia e le persone non dipendenti dai medesimi.

SCOTONI (P.C.I.): Ad ogni capofamiglia è prescritta la prestazione d'opera, esclusi i capifamiglia.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Che si trovano in misere condizioni.

PRESIDENTE: Quello non viene notificato.

SCOTONI (P.C.I.): «Le persone non dipendenti dai medesimi che ritraggano dal lavoro manuale», mi pare riferito solo a persone.

SASSUDELLI (D.C.): No, ai capifamiglia!

PRESIDENTE: C'è un emendamento per la soppressione di « animali da tiro e da soma » con « con veicoli ».

PARIS (P.S.D.I.): E quelli senza veicoli?

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo: approvato con 7 favorevoli, 4 contrari, 10 astenuti.

Pongo ai voti l'articolo così emendato: 14 favorevoli, 7 contrari, 3 astenuti.

A questo Capo II° sono stati presentati emendamenti che dovrebbero, secondo i proponenti, essere inseriti qui, prima dell'art. 67. Sono quelli di Scotoni e Nardin, già distribuiti.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In linea generale, su tutti gli articoli proposti. E' vero che nel progetto erano contenuti articoli con contenuto pressapoco analogo o identico, e poi li abbiamo stralciati su osservazione dei consulenti, e soprattutto per uno dei principali motivi, cioè che si tratta di enunciazioni di principi generali in materia di revoca e rispettivamente di annullamento di quegli atti amministrativi, principi generali che ancora non sono codificati. Ora è vero, come ammesso, che sarebbero già il frutto di una giurisprudenza consolidata nel Consiglio di Stato e come tali, quindi, credo non più discussi e pacifici. Però viene fatto presente che non spetta alla Regione nella sua facoltà di legislazione secondaria codificare questi principi generali, spetterebbe caso mai allo Stato. Quindi incontreremmo qualche obiezione, nel senso che sarebbe riservato allo Stato stabilire questi principi di carattere generale, di per sè senz'altro utili, che siano enunciati anche nel testo di legge, e credo che siccome non attengono allo scopo immediato pratico della legge, possiamo anche in questo caso fare a meno di incontrare queste resistenze.

SCOTONI (P.C.I.): Se veramente potessero essere motivi da rendere più difficile l'iter di questa legge li ritiro subito, ma francamente non ho compreso bene il perchè, in quanto prima si è detto che noi dobbiamo giustamente, mi pare, rispettare i principi delle leggi dello Stato, ed adesso non possiamo dire delle cose perchè non sono principi delle leggi dello Stato, però sono principi della giurisprudenza. Sono principi della giurisprudenza, allora si può considerare che facciano parte del nostro ordinamento, o comunque che non contrastino con i principi della legge, perchè altrimenti bisognerebbe supporre che la giurisprudenza abbia adottato dei principi che sono in contrasto con i principi della legge. Penso che la giurisprudenza si sarà attenuta ai principi dell'ordinamento se non a quelli della legge, o allora questi non sono contrastanti! Non riesco a rendermi conto del perchè; noi possiamo rispettare i principi e fare quello che si vuole? Abbiamo questi limiti, ma perchè? Mi pare che sarebbe cosa più utile che domani, quando questa legge andrà nelle mani di chi la dovrà usare, abbiano in articoli di legge possibilmente chiari le conseguenze, le possibilità dell'annullamento e della revoca ecc., invece che dover andarle a desumere da sentenze della giurisprudenza e dalla dottrina e via dicendo.

PRESIDENTE: Dò lettura dell'art. A):

ART. A):

L'autorità che ha emanato un atto amministrativo, può revocarlo, quando risulti affetto da vizi di merito.

La revoca è ammessa anche per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse pubblico.

L'atto deve essere revocato quando sia venuta meno una delle condizioni richieste dalla legge per la sua emanazione, semprechè si tratti di una delle condizioni la cui sussistenza sia necessaria per la continuazione del rapporto.

Pongo ai voti l'art. A): approvato con 5 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto.

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Chiedo la verifica del numero legale!

PRESIDENTE: C'è il numero legale.

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.):
Quanti hanno votato?

PRESIDENTE: Non occorre questo. Adesso leggo l'art. B).

Art. B):

Salvo particolari disposizioni, l'annullamento e la revoca per vizi di merito hanno effetto dalla data dell'atto annullato o revocato. La revoca per nuove condizioni di fatto o per nuove esigenze del pubblico interesse ha effetto dal momento in cui è pronunciata.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Qui, nella riproduzione di quanto avevamo precedentemente stabilito nel testo originario, non ci siamo esattamente. Il testo originario diceva: « L'autorità che ha emanato l'atto può annullarlo per vizi di illegittimità. Salvo particolari disposizioni l'annullamento ha effetto dalla data dell'atto annullato ». Questo riguarda l'annullamento. Poi: « L'autorità che ha emanato l'atto amministrativo può revocarlo per motivi di merito. La revoca è ammessa anche per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse pubblico. La revoca ha effetto dal momento in cui è pronunciata ».

PRESIDENTE: E' ben giusto, come qui. E' lo stesso, è spostato qua e là.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma è previsto qui anche l'annullamento per motivi di merito, il che non credo sia esatto. Il cons. Scotoni nel formulare diversamente la stessa sostanza, ha messo insieme l'annullamento e la revoca per vizi di merito, mentre l'annullamento è previsto per vizi di legittimità; la revoca è prevista per vizi di merito e non si possono cumulare, quindi nell'art. B) ...

SCOTONI (P.C.I.): Sì, bisogna togliere l'annullamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Togliere la revoca!

PRESIDENTE: Che è già disciplinata al primo punto dell'art. A. Siamo qui all'istituto dello annullamento, perchè quello della revoca è previsto dal primo articolo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Annullamento per vizi di illegittimità e non di merito!

PRESIDENTE: Allora: « Salvo particolari disposizioni l'annullamento per vizi di illegittimità ha effetto dalla data dell'atto annullato ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Si può togliere « per nuove condizioni di fatto o per nuove esigenze di pubblico interesse », perchè è già previsto nell'articolo precedente. Vale in genere la revoca dal momento in cui è pronunciata.

PRESIDENTE: Allora resta configurato così: « Salvo disposizioni particolari l'annullamento per vizi di illegittimità ha effetto dalla data dell'atto annullato ». Basta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Poi: « La revoca ha effetto dal momento in cui è pronunciata ».

PRESIDENTE: « La revoca ha effetto dal momento in cui è pronunciata ». Pongo in votazione l'art. B) così formulato. Approvato a maggioranza. Art. C):

La facoltà di revoca non può essere esercitata quando, per il tempo intercorso o per altre circostanze, risulti palesemente contraria all'interesse pubblico o alla equità. La facoltà di revoca non può inoltre essere esercitata rispetto ai provvedimenti costitutivi di capacità, potestà o diritti che l'amministrazione non ha il potere di sopprimere o limitare.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Qui la formulazione è diversa da quella presa per base che avevamo prima: « L'esercizio

del potere di annullamento e di revoca è subordinato al verificarsi di concrete esigenze di pubblico interesse ». Scotoni dice: « La facoltà di revoca non può essere esercitata quando, per il tempo intercorso o per altre circostanze, risulti palesemente contrario all'interesse pubblico o alla equità ». Poi avevamo: « La facoltà di revoca non può essere esercitata rispetto ai provvedimenti che abbiano dato luogo alla costituzione di diritti ». E Scotoni dice: « La facoltà di revoca non può inoltre essere esercitata rispetto ai provvedimenti costitutivi di capacità, potestà o diritti che l'amministrazione non ha il potere di sopprimere o limitare ».

Poi segnalo che avrebbe ommesso, comunque, una terza precisazione, cioè che la facoltà di annullamento e revoca può essere esercitata solo qualora l'organo non abbia esaurito il suo potere con l'emanazione dell'atto che si intende revocare. E' il caso del *cunctus munere*. Comunque credo che si equivalgano le dizioni, ma proporrei di inserire questa altra frase.

PRESIDENTE: Allora approveremo l'art. C) come è formulato. Emendamento aggiuntivo: « La facoltà di annullamento e di revoca può essere esercitata solo qualora l'organo non abbia esaurito i suoi poteri con l'emanazione dell'atto che si intende revocare ».

Pongo ai voti l'articolo con questo emendamento: approvato a maggioranza.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per l'eventuale collocamento dei commi prego di riservare di spostare il terzo al primo.

SCOTONI (P.C.I.): Senz'altro!

PRESIDENTE: Adesso dò lettura dell'art. D).

Art. D):

Gli organi d'amministrazione dei Comuni e dei consorzi possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ordinare inchieste.

Ogni collegio può inoltre incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigano indagine od esame speciale.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Questa disposizione non è necessaria, in quanto è coperta per la prima parte già votata anche in sede di ...

SCOTONI (P.C.I.): La ritiro!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La seconda parte è anche inutile.

PRESIDENTE: E' ritirato.

Capo II - Bilanci e conto consuntivo.

Art. 67 - *Esercizio finanziario.*

I comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Il progetto del bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Con l'approvazione del bilancio il Consiglio comunale autorizza la riscossione dei tributi ivi previsti.

Il sindaco, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o, comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiederà al Consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto limitatamente a quattro mesi e, per ciascun mese, ai dodicesimi degli articoli di parte ordinaria.

La Commissione propone all'ultimo comma la sostituzione delle parole « limitatamente a quattro mesi », con « limitatamente ad un massimo di quattro mesi ».

Pongo ai voti l'art. 67 così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 68 - *Bilancio di previsione.*

Nel bilancio di previsione devono essere comprese tutte le entrate e le spese che competono al Comune, separatamente le ordinarie dalle eventuali

straordinarie. Le spese previste in bilancio devono essere contenute nel loro ammontare complessivo entro i limiti delle entrate previste dal Comune. Pertanto il bilancio deve risultare in pareggio.

Sono considerate ordinarie le entrate derivanti dal reddito del patrimonio, dai tributi e da partecipazioni continuative di enti o privati in spese determinate. Sono considerate ordinarie le spese finanziate con le entrate ordinarie.

I bilanci di previsione delle istituzioni ed aziende speciali amministrate dal Comune fanno parte del bilancio di questo. Nella parte ordinaria del bilancio comunale è iscritta solamente la eventuale quota da attribuire al bilancio medesimo o quella integrativa del bilancio speciale.

La Commissione propone la sostituzione del secondo e del terzo comma nel modo seguente: « Sono considerate ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre. I bilanci di previsione delle istituzioni e aziende speciali amministrate dal comune formano allegati del bilancio comunale. In questo è iscritta solamente la eventuale quota da attribuire al Comune o quella integrativa del bilancio speciale ».

VINANTE (P.S.I.): Questo è l'articolo che dovrebbe definire la parte ordinaria e straordinaria, è una formulazione che migliora un po' quella del precedente progetto, però non chiarisce molto. Non mi sento di votarla perchè sono convinto che gli amministratori si troveranno in difficoltà nella interpretazione di questa dizione. Che cosa vuol dire « spese e entrate originate da cause permanenti? ». Che cosa è? La iscrizione in bilancio? Le spese di illuminazione pubblica sono cause permanenti? Si possono fare spese di ordinaria manutenzione, che si devono fare uno, due, tre anni e poi una sospensione di un anno e quindi si riprendono: sono ordinarie o straordinarie? La causa permanente esiste sempre: illuminazione pubblica, manutenzione degli impianti, però ha un carattere diverso, una manutenzione che è la sostituzione della lampadina o di qualche palo. Ma se devo, per esempio, non lo so, cambiare il sistema di illuminazione, questa

è una causa permanente o è una causa contingente? Gli amministratori come fanno a stabilire questo? D'altro canto anche le entrate che sono causate da fatti permanenti sono considerate ordinarie, ma se troviamo in bilancio determinate denominazioni tutti gli anni, che variano nell'entità, è la denominazione che stabilisce la straordinarietà o è la cifra? Non so.

Ripeto che sono molto perplesso su questa interpretazione, vorrei che l'Assessore ci dicesse un po' come lui intenderebbe interpretare il fatto che ha causato le spese originate da cause permanenti o le entrate originate da cause permanenti. Vorrei proprio che mi volesse spiegare, per sentire un po' come lei vede questa interpretazione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali S.V.P.): Dopo la lunga discussione che si è avuta in merito a questo secondo comma dell'art. 68 in Commissione, considero la soluzione trovata veramente felice anche per la ragione che è ripresa dal regolamento del 1911.

VINANTE (P.S.I.): Per questo è felice?

BENEDIKTER (Assessore affari generali S.V.P.): E' felice perchè, presa com'è da quel regolamento, la sua interpretazione è collaudata dall'esperienza di alquanti anni. La considero anche dal punto di vista logico veramente adeguata e di non difficile interpretazione, nel senso che se noi vogliamo ricorrere ad altri concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, è chiaro che la manutenzione straordinaria non rientra, non dovrebbe rientrare, ma la soluzione trovata qui del riparto, dell'unico riparto ufficiale o distinzione delle spese e rispettivamente delle entrate in ordinarie e straordinarie, collima poi perfettamente, in perfetto parallelismo con tutta l'impostazione data alla legge. E soprattutto anche credo che possa considerarsi sufficiente in connessione con il successivo art. 68 bis proposto, che lei conosce dove si introduce ancora, sia pure con efficacia molto fiavole, si introduce praticamente l'obbligo del Comune di stanziare le spese indispensa-

bili per alcuni servizi o compiti essenziali o fondamentali. Cioè, fra i due abbiamo la distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, che dovrebbe, per me, essere chiara, come è relativamente chiara nella manutenzione ordinaria e straordinaria rispettivamente la sistemazione. L'art. 68 prevede l'obbligo di fare certe spese che possono essere, secondo il caso, ordinarie o straordinarie, secondo che siano originate da cause permanenti, per esempio la retribuzione degli impiegati sarà una causa permanente, l'illuminazione pubblica sarà una causa permanente, e dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Bisogna vederle nell'insieme queste frasi. Credo che con questi criteri sia più facile dirimere tutti i casi pratici che si presentano.

SCOTONI (P.C.I.): Può ben darsi, ed io lo auguro, che l'esperienza dei 47 anni successivi al 1911 abbia chiarito, per quanto mi pare che veramente sia, specialmente per quanto riguarda le entrate, un po' strana questa dizione. Quali sono le entrate derivanti dal normale andamento dell'amministrazione? Il dazio sul vino, deriva dal normale andamento dell'amministrazione? Deriverà dal consumo della popolazione, la causa permanente è dell'aver sete eventualmente, ma anche quella varia a seconda delle stagioni! Le spese che derivano dal normale andamento per l'amministrazione si capiscono di più, ma le entrate è un concetto un po' stridente. D'altra parte bisogna tener presente che questa distinzione ha un valore non solo ai fini della compilazione del bilancio, per dire: queste sono entrate ordinarie e straordinarie, e spese ordinarie e straordinarie, ma ha riferimento tra la competenza della giunta e del consiglio. Quindi occorrerebbe, specialmente quando si tratta di stabilire la competenza di organi, avere una dizione più esatta, più precisa. Il cons. Viante ha fatto un esempio, io ne pensavo un altro: viene approvato il piano regolatore, bisogna attuarlo; attuare il piano regolatore approvato, che è obbligatorio, corrisponde al normale andamento? Potrei pensare anche di sì. Questo può prevedere la costruzione di strade, la costruzione di edifici, l'abbattimento di altri edifici, è una co-

sa molto nebulosa! Comunque, volevo osservare un'altra cosa a proposito di questa parte prima. Forse era bene precisare, penso anzi con il regolamento, e forse a questo fine è stato anche proposto quell'emendamento, che il bilancio è un bilancio di competenza.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' detto!

SCOTONI (P.C.I.): Dice che competono al Comune, è un altro concetto; dire che nel bilancio di previsione devono essere comprese le entrate e le spese che competono al Comune è un'altra cosa dal bilancio di competenza.

Anche se fosse un bilancio di cassa dovrebbe prevedere le entrate e spese che competono al Comune. Il bilancio di competenza che vuol dire che le entrate sono segnate in fase di accertamento e le uscite in fase di impegni, anche se le entrate non si sono materialmente verificate in contanti, anche se le uscite non si sono materialmente verificate. C'è un certo richiamo all'art. 66 o quello che è, che dice che ai fini dell'accertamento delle entrate e delle uscite è protratto al 31, ma si può dire con una certa logica: se c'è questo, vuol dire che è vero. Quando si stabilisce la forma del bilancio, sull'opportunità del bilancio di cassa o del bilancio di competenza, ci sono state delle discussioni e ci sono tuttora! Ci sono Paesi che adottano il bilancio di cassa invece del bilancio di competenza. Credo che sia stato adottato il bilancio di competenza nel nostro Stato ai fini di consentire il controllo del Parlamento, perchè il controllo del Parlamento rimarrebbe molto limitato se si trattasse solo di un bilancio di cassa. Questo, se ben ricordo, fu il motivo per il quale venne scelto. Per esempio, vedo che quel tale progetto di legge citato tante volte porta un articolo molto chiaro e specificato (*legge*). Forse una precisazione di questo tipo non stava male, comunque la segnalo perchè ne venga tenuto conto nella fase di elaborazione del regolamento.

PARIS (P.S.D.I.): Effettivamente c'è il modo di evadere, di affidare competenze del consiglio alla giunta e competenze della giunta al con-

siglio. La dizione « sono considerate ordinarie le spese finanziate con le entrate ordinarie », non è felice, perchè se le entrate ordinarie sono superiori alle spese ordinarie, possiamo metterci le spese straordinarie? Vorrei soprattutto sentire un esempio da lei, fin dove arrivano le spese ordinarie e dove incominciano le spese straordinarie. Per esempio, un Comune ha i banchi del mercato: deve provvedere alla manutenzione di questi banchi, che va dalla sostituzione delle parti rotte per il logorio ecc., alla verniciatura di quando in quando? Ogni anno secondo la prescrizione del medico ufficiale, i funghi vanno tenuti in una vasca col ghiaccio: è spesa ordinaria o straordinaria? Il rinnovo totale di parte dell'impianto è spesa ordinaria o straordinaria? Ecco perchè dico e concordo con Scotoni che si tratterà soprattutto di regolamento, però con la storia del regolamento potete menarci per l'aula qua e là come volete! Quindi vorrei sentire da lei un esempio per avere una indicazione necessariamente approssimativa, perchè capisco che c'è una valutazione soggettiva, ma anche la valutazione soggettiva può arrivare fino a un certo punto e poi basta. Risponda alle domande che ho fatto io: riparazione, verniciatura, vaschetta e parziale sostituzione, perchè da qui posso farmi un'idea.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Certamente non farò il giudice amministrativo in questo momento, e dirò che è una formula collaudata dall'esperienza. In base a questa formula sono stati elaborati schemi di bilancio, solo in base a questa formula . . .

VINANTE (P.S.I.): Spese facoltative, obbligatorie e straordinarie, quella è la formula, Assessore?!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Adesso discutiamo delle spese ordinarie e straordinarie.

VINANTE (P.S.I.): Ma c'erano quelle classificazioni!

BENEDIKTER (Assessore affari generali -

(S.V.P.): E' stato ampiamente discusso ed anche spiegato che la differenza fra le spese facoltative ed obbligatorie è in un certo senso affievolita, nel senso che si prevedono gli obblighi del Comune di fare alcune spese concernenti i servizi o i compiti fondamentali, ed allora qui, se si vuole rimanere nella vecchia denominazione, si può dire che ci sono spese obbligatorie e le altre sono spese facoltative, ma la distinzione non ha più quel valore cogente, mentre rimane la distinzione fra spese ordinarie e spese straordinarie, le quali a loro volta possono comprendere sia spese obbligatorie, in ciascuna categoria, come spese facoltative. Ora questa formula ha avuto il suo sviluppo e la sua elaborazione in schemi attuali. A nostra volta ci riserviamo all'art. 98 di stabilire con regolamento i modelli di bilancio e dei conti consuntivi, prendendo per base questi concetti, che sono gli stessi, per quanto concerne le spese ordinarie e straordinarie, di quelli enunciati già nel 1911. Ora non mi sento, nè credo sia utile, decidere in questa sede se la vasca per i funghi sia in linea di principio una volta per sempre una spesa ordinaria o straordinaria; bisogna vedere un po' più da vicino la fattispecie perchè può anche dipendere da caso a caso.

PARIS (P.S.D.I.): Allora casca tutto, perchè eliminate le spese obbligatorie e facoltative, si sovrverte tutto!

VINANTE (P.S.I.): Ancora una parola per dire che l'ultima dichiarazione fatta dall'Assessore mi convince ancora meno. Lui dice « non so dire se l'acquisto di una vasca per i funghi sia da considerarsi straordinaria o ordinaria ». Lui che è il relatore, quello che ha preparato la legge si trova perplesso oggi a dire: per me, questa è ordinaria o straordinaria. Si immagini lei, Assessore, come si troveranno domani 400 segretari comunali, quanti sono gli amministratori ed i Sindaci, quando dovranno stabilire se quella spesa è straordinaria o ordinaria! Lei ha detto « in sostanza ci troviamo di fronte alla esperienza di un articolo, non ricordo il numero, del regolamento, che ha creato una base, una preparazione ed un'esperienza sufficiente per discernere se quelle sono spese ordinarie

rie o straordinarie ». Vorrei dire che questo non è del tutto esatto, perchè se prendo il bilancio preventivo del Comune lei trova una classificazione abbastanza chiara, ma abbastanza numerosa delle varie voci. Lei anzitutto trova spese obbligatorie e facoltative, le entrate effettive e le spese effettive, poi le spese ordinarie e straordinarie, trova l'inserimento delle partite di giro e via via. La organicità del bilancio è notevole, ma è anche abbastanza chiara. Oggi, viceversa, con una dichiarazione inserita in questo articolo noi diciamo tutto, e per di più impegnamo anche gli organi su questo articolo. Lei capisce, Assessore, non è per capriccio che noi insistiamo, del resto l'ho sollevata anche in discussione generale questa preoccupazione, che rimane. Comunque, la storia ci insegnerà eventualmente se le nostre preoccupazioni erano ragionevoli, per quanto non sarà neanche facile per noi dimostrarlo, potrà essere fatto dalla Giunta Provinciale, perchè i funzionari non verranno a dire a noi « avevate ragione quando sollevavate quelle preoccupazioni »! Ma comunque le verremo lo stesso a conoscere attraverso l'attuazione di questa legge, attraverso le amministrazioni comunali. Si convinca, Assessore, che questa formula che a lei ha dato la massima tranquillità per le ragioni dette, porterà domani ad una convinzione diversa.

SCOTONI (P.C.I.): Per dimostrare almeno in parte come l'esperienza non abbia molto chiarito. Mi permetto di leggere in pochissime righe il commento del Ministero del tesoro sulla definizione della classificazione delle entrate ordinarie e straordinarie, che esiste anche presso lo Stato (legge). Se l'esperienza di 47 anni è riassunta qui, o francamente, letto questo, mi domando perchè

— so che non si devono prendere nel senso comune della parola, ma in quale altro senso si deve prenderlo non mi risulta — non occorre che sia meglio chiarito. Abbiamo fatto prima l'esempio del piano regolatore, per cui ad un certo punto potrebbe essere una spesa straordinaria anche il pagamento al professionista che ha fatto il progetto e diventa spesa ordinaria l'attuazione di quello lì. A parte che mi è stato risposto, forse perchè era un po' difficile la classificazione delle entrate, che specialmente in un Comune dove tutte le entrate sono previste da una legge quelle sono ordinarie!... Perchè altrimenti quali sono? Prendiamo l'ipotesi di un Comune nel quale viene fatta una manifestazione di una certa importanza: accorrono espositori, occupano area pubblica, pagano l'occupazione del suolo pubblico per una manifestazione del tutto straordinaria che non deriva dal normale andamento dell'amministrazione comunale perchè la emette un altro ente, la Provincia, lo Stato, una società o quello che sia. Quindi non è ricorrente, perchè è straordinario, è però ben ordinario perchè deriva da una tariffa che viene sempre applicata, è sempre in vigore e via dicendo, però il motivo, l'origine, la causale di quella entrata che in quell'anno sarà tre - quattro volte superiore a quella degli anni precedenti, è dovuta da una causa straordinaria.

PRESIDENTE: Adesso votiamo; chi non vuol votare non vota, poi sospendiamo e andiamo a lunedì.

Metto in votazione l'art. 68 così formulato: maggioranza favorevole, 4 contrari, 1 astenuto.

La seduta è tolta e rinviata a lunedì.

(ore 18,40)

